

LXXXIV^a SEDUTA

SABATO 20 MARZO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	2710	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631, portante disposizioni integrative per la cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero » (1330). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2713	(1567). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2725
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2124, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 23 novembre 1936-XV, numero 2045 e 25 dicembre 1936-XV, n. 2126, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1563). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2724	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 140, riguardante l'applicazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di immobili a favore di concessionari del Comune di Trieste per l'attuazione del piano regolatore di detta città » (1568). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2725
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2383, riguardante esenzioni ed agevolazioni fiscali per la liquidazione del Demanio Armentizio » (1564). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2724	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 139, riguardante l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte, comunale e provinciale, sui nuovi fabbricati ultimati nel quinquennio 1936-1940, in dipendenza dei lavori relativi alla sistemazione edilizia del piazzale della Vittoria ed adiacenze, nella città di Bolzano » (1569). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2725
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 54, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici » (1565). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2724	« Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1934-1935 » (1571). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2726
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 86, recante autorizzazione della spesa di lire 20.000.000 per la costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina » (1566). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2725	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2306, relativo all'autorizzazione ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al Prestito redimibile 5 per cento 1937-XV » (1588). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2727
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 127, col quale è stato prorogato al 30 giugno 1940 il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo o in Cagliari »			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 115, riguardante l'assegnazione di stanziamenti per i contributi nelle spese per la lotta contro il "mal secco" degli agrumi in Sicilia » (1589). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2727
			« Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 18 gennaio 1937-XV, n. 30, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e 8 febbraio 1937-XV, n. 76, concernente aumento dello stanziamento del capitolo "Spese per il servizio d'investigazione politica" del bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio medesimo; e convalidazione del Regio decreto 18 gennaio 1937-XV,

n. 59, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del predetto esercizio finanziario 1936-37 » (1591). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2727
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente la incorporazione del Monte dei Pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma » (1606). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2728
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, concernente la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale » (1607). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2728
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n.1548, contenente disposizioni relative ai sindaci delle Società commerciali » (1496). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2714
BROGLIA	2717
DIENA	2719
RICCI	2720, 2723
COGLIOLO, relatore	2721
SOLMI, ministro di grazia e giustizia	2723
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1615). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2728
MORESCO	2728
PENDE	2730
MILIANI	2733
CIAN	2734
SOLER	2737
GIANNINI	2738
LIBERTINI GESUALDO	2741
TODARO	2743
(Presentazione)	2710
Interrogazioni:	
(Annuncio)	2747
Messaggio (del ministro delle finanze).	2710
Relazioni:	
(Presentazione)	2712, 2747
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	2745

La seduta è aperta alle ore 16.

DI DONATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bacci per giorni 3; Bensa per giorni 3; Boccia per giorni 3; Bombi per giorni 3; Brezzi per giorni 3; De Cillis per giorni 3; Fantoli per giorni 3; Levi per giorni 1; Miari de Cumani per giorni 3; Vaccari per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Messaggio del Ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Donato di dar lettura di un messaggio col quale il Ministro delle finanze comunica cinque decreti del Capo del Governo, riflettenti modificazioni ed aggiunte alle tariffe doganali.

DI DONATO, segretario:

« Roma, 12 marzo 1937-XV.

« Onorevole Presidenza del Senato del Regno.

« Ho il pregio di trasmettere a codesta onorevole Presidenza, copia dei seguenti decreti del Capo del Governo emanati in virtù della facoltà concessa con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XV, n. 1747.

« 1° Decreto del Capo del Governo 8 dicembre 1936-XV, che modifica il regime doganale del lino, dei manufatti di lino e di canapa, delle dinamo per illuminazione dei velocipedi e dei linters idrofilizzati per la produzione di fibre artificiali (rayon) all'acetato di cellulosa.

« 2° Decreto del Capo del Governo 20 dicembre 1936-XV, che apporta modificazioni temporanee al regime doganale del burro di latte, del melazzo di canna per la preparazione di foraggi melazzati, delle farine di granoturco, altro, e di manioca, destinate all'alimentazione del bestiame.

« 3° Decreto del Capo del Governo 13 gennaio 1937-XV, che apporta modificazioni al regime doganale dei porci.

« 4° Decreto del Capo del Governo 23 gennaio 1937-XV, che modifica il regime doganale del frumento, del granoturco bianco e prodotti derivati, delle macchine falciatrici e mietitrici.

« 5° Decreto del Capo del Governo 31 gennaio 1937-XV, che concede la franchigia per un determinato contingente di alcuni concimi azotati.

« Il Ministro

« THAON DI REVEL ».

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Donato di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza.

DI DONATO, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica (1616).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra (1617).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato (1618).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (1619).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale (1620).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale (1621).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'« Azienda Miniere Africa Orientale » (A. M. A. O.) (1622).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti (1623).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della Convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923-II, per la concessione in esercizio alla Società Abruzzese Miniere Asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara (1624).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente la esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara (1625).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande (1626).

Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente l'istituzione del « Sabato Teatrale » (1627).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, concernente la inclusione di una rappresentanza delle Organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali (1628).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, recante agevolazioni

a favore dell'Ente di Rinascita Agraria per le Tre Venezie (1629).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, concernente modificazione al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere (1630).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna (1631).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2127, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926-V, 20 luglio 1932-X e 16 novembre 1933-XII, stipulata con la Società Anonima di Navigazione « Tripovich » Servizi Marittimi del Mediterraneo - con sede in Trieste - per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli (1632).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana (1633).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, contenente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia (1634).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle opere di bonifica (1635).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936, con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po, data alla Società Italiana di Navigazione interna, anonima, con sede a Venezia (1636).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, concernente l'istituzione di un dazio doganale di esportazione per l'olio d'oliva (1637).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero (1638).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Portogallo, il 21 dicembre 1936-XV (1639).

Dal Ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 (1641).

Dal Ministro della stampa e propaganda:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-38 e del servizio dei buoni d'albergo (1640).

Dal Ministro degli affari esteri:

Approvazione del Protocollo stipulato in Rio de Janeiro il 5 novembre 1936, fra l'Italia e il Brasile addizionale al Trattato di estradizione del 28 novembre 1931 (1642).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2373, che conferisce facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana in materia di termini per il cambio in moneta legale dei talleri di Maria Teresa (1590). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore ROMEI LONGHENA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente la incorporazione del Monte dei Pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma (1606). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BROGLIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, concernente la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale (1607). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. CONTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, relativo all'aumento di lire 1.250.000 del limite d'impegno stabilito con l'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali (1608). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. REGGIO.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, numero 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV (1609). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 18 febbraio 1937-XV, n. 146, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (1610). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva una convenzione modificativa con la Società di navi-

gazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente (1611). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. SIRIANNI.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1615). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BACCELLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, concernente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia (1634). — Rel. RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936, con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella Valle del Po, data alla Società Italiana di Navigazione interna, anonima, con sede a Venezia (1636). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. SIRIANNI.

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (1612). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. SITTA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (1613). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione (1614). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. SITTA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Portogallo, il 21 dicembre 1936 (1639). — Rel. MAIONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, concernente l'istituzione di un dazio doganale di esportazione per l'olio d'oliva (1637). — Rel. MENOZZI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero (1638). — Rel. MENOZZI.

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Im-

poste di Consumo (I. N. G. I. C.) con sede in Roma (1597). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo (1598). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o ottobre 1936-XIV, n. 2251, riguardante la concessione di una indennità di smobilitazione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato e ai personali militarizzati e assimilati in Africa Orientale, in Libia e nelle Isole Italiane dell'Egeo, all'atto del loro rimpatrio (1546). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2463, concernente l'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Lonate Pozzolo (1561). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2255, sulla nuova procedura per la liquidazione delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti offerte all'Erario (1576). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MONTRESOR.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1547). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2238, che proroga il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, sul trattamento economico del personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale (1549). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BURZAGLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2372, concernente l'ordinamento del Comando del Corpo di stato maggiore (1554). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2400, contenente disposizioni per il concentramento nel Ministero dell'Agricoltura e delle foreste delle funzioni dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione (1557). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MILIANI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti (1560). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela

per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, del Codice penale, commessi in danno di persone povere (1572). — Rel. FACCHINETTI PULAZZINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, col quale si stabiliscono norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad abitazione civile o popolare (1573). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, recante varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione in ente autonomo della Società cooperativa « Unione Militare » (1579). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1937-XV, n. 2465, riguardante la proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana (1582). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2411, recante provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio (1584). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BURZAGLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di sopratasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie (1605). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. FACCHINETTI PULAZZINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea (1596). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (1583). — Rel. GUALTIERI.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631, portante disposizioni integrative per la cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero » (N. 1330). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631, portante disposizioni integrative per la cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631, portante disposizioni integrative per la cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, contenente disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali » (N. 1496). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, contenente disposizioni relative ai sindaci delle Società commerciali ».

Prego il senatore segretario titolato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, contenente disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, 2º comma del decreto, alle parole che hanno un capitale superiore ad un milione di lire, sono sostituite le altre che hanno un capitale non inferiore ad un milione di lire.

Allo stesso articolo 1 sono aggiunte in fine del 2º comma le seguenti parole:

La scelta deve cadere su iscritti nei detti Albi che non siano legati da rapporti di impiego con Enti o Aziende, pubblici o privati.

All'articolo 8, 2º comma del decreto, alle parole: aventi fino a cinque milioni di capitale, sono sostituite le altre: aventi un capitale non superiore a cinque milioni.

All'articolo 11, 3º comma del decreto, dopo il n. 6 sono aggiunti i seguenti numeri:

7º) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

8º) di un rappresentante della Confederazione Fascista dei professionisti e degli artisti.

Il 4º comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

I membri indicati sotto i numeri da 3 a 8 sono nominati rispettivamente dal Ministro per

le finanze, dal Ministro per le corporazioni, dal Governatore della Banca d'Italia, dal Presidente dell'Associazione fra le Società italiane per azioni, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, dal Presidente della Confederazione Fascista dei professionisti ed artisti.

All'articolo 12, comma 2º del decreto, le parole: con capitale superiore a cinque milioni, sono sostituite dalle altre: con capitale non inferiore a cinque milioni.

Allo stesso articolo 12, in fine al comma 2º, sono aggiunte le parole seguenti:

Il termine di cinque anni è ridotto a tre anni, se si tratti di professionisti iscritti da almeno cinque anni nell'Albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio. ed è ridotto a quattro anni, se si tratti di professionisti iscritti da almeno sei anni nell'Albo dei ragionieri.

È soppresso l'ultimo comma dello stesso articolo 12.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 197 del 26 agosto 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente necessità di disciplinare, specialmente nei confronti delle Società di maggiore importanza, l'istituto dei sindaci;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. — Le società per azioni che hanno un capitale non inferiore a cinque milioni di lire devono scegliere almeno uno dei sindaci effettivi, se questi siano in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi siano cinque, fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, previsto nell'articolo 11.

Le altre società per azioni che hanno un capitale superiore a un milione di lire, devono scegliere almeno uno dei sindaci effettivi fra gli iscritti nell'albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio da non meno di tre anni, ovvero fra i professionisti iscritti

nell'albo dei ragionieri da non meno di cinque anni.

Le disposizioni precedenti non si applicano alle società cooperative, nè a quelle per le quali la nomina o la designazione dei sindaci sia per legge o per statuto deferita anche parzialmente alla pubblica Amministrazione, nè, infine, alle società delle quali, per effetto di partecipazioni azionarie, uno almeno dei sindaci, sia funzionario dello Stato.

Art. 2. — Ferma l'incapacità stabilita nell'articolo 10 della legge 4 giugno 1931, n. 660, non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli impiegati delle società ed i parenti ed affini degli amministratori e del direttore generale fino al quarto grado.

Non può nemmeno essere nominato sindaco e, se eletto decade dall'ufficio, chi sia stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato o sia stato condannato alla pena della reclusione per reato di peculato, concussione o corruzione o per reati contro la fede pubblica e contro il patrimonio o, per qualsiasi delitto, a pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Per i sindaci scelti nel ruolo dei revisori dei conti è causa di decadenza la cancellazione o la sospensione dal ruolo medesimo.

Art. 3. — I sindaci durano in carica tre anni.

Prima della scadenza del triennio i sindaci possono essere surrogati per gravi motivi con deliberazione dell'assemblea depositata nella cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società per essere trascritta nel registro della società.

Il Tribunale può sospendere la trascrizione qualora ritenga che non sussistano i gravi motivi addotti.

Art. 4. — I sindaci costituiscono un collegio che si deve riunire almeno ogni trimestre.

Quando del collegio faccia parte un sindaco tratto dall'albo dei revisori dei conti, questi lo presiede. Quando vi siano più sindaci tratti dal detto albo, l'assemblea designa quale di essi debba presiedere il collegio. Spetta pure all'assemblea di nominare il presidente del collegio sindacale quando, in questo non sia compreso alcun sindaco iscritto nell'albo dei revisori dei conti.

Qualora taluni dei sindaci della società siano di nomina governativa, la presidenza del collegio sindacale spetta ad uno dei sindaci nominati dalla pubblica Amministrazione.

In caso di morte, di rinuncia e di decadenza del revisore dei conti presidente del collegio sindacale, lo sostituisce sino alla prossima assemblea il più anziano in ordine di nomina e nel caso di parità di nomina il più anziano di età dei revisori dei conti che facciano parte del collegio stesso. Qualora nessuno dei sindaci rimasti appartenga al ruolo dei revisori dei conti, deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina del successore, salvo che gli amministra-

tori preferiscano di deferirne la nomina al presidente del Tribunale. Nell'uno e nell'altro caso il successore rimane in carica fino alla scadenza del triennio in corso con lo stesso trattamento che era stabilito per il predecessore.

Delle riunioni del collegio dei sindaci viene redatto processo verbale, che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti. A questo registro si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 23 e dell'articolo 25 del Codice di commercio.

Il collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il sindaco, che, senza giustificato motivo, manca durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Art. 5. — I sindaci hanno l'obbligo di esercitare un'attiva vigilanza sulle operazioni sociali e di adempiere con diligenza a quanto è prescritto nell'articolo 184 del Codice di commercio. Ciascuno dei sindaci ha facoltà di procedere individualmente a tutti quegli atti di ispezione e di sorveglianza che ritiene opportuni.

Degli accertamenti fatti collegialmente e individualmente dai sindaci deve farsi constare nel registro indicato nell'articolo 4.

Art. 6. — I sindaci devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione e delle assemblee ordinarie e straordinarie.

Decadono dall'ufficio coloro che debitamente invitati non assistano senza giustificato motivo ad alcuna delle adunanze delle assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze del Consiglio di amministrazione.

Art. 7. — I sindaci sono in ogni caso responsabili della verità delle loro attestazioni.

Ferma la loro responsabilità penale e disciplinare a sensi degli articoli 4 e 10 capoverso della legge 4 giugno 1931, n. 660, essi sono inoltre responsabili per i fatti degli amministratori quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Art. 8. — Ogni socio ha il diritto di denunciare per iscritto ai sindaci i fatti che crede censurabili. I sindaci debbono tener conto della denuncia nelle loro relazioni da presentare all'assemblea.

Quando la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino almeno la decima parte del capitale sociale, per le società aventi sino a cinque milioni di capitale, e la ventesima per quelle di capitale superiore, i sindaci sono tenuti ad indagare immediatamente intorno ai fatti denunciati e a presentare all'assemblea le loro conclusioni e proposte.

Se i sindaci reputano fondata la denuncia e urgente il provvedere intorno ai fatti denunciati, debbono chiedere agli amministratori di convocare immediatamente l'assemblea generale e qualora gli amministratori non vi provvedano

entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, la convocazione può essere fatta direttamente dai sindaci. L'assemblea ha obbligo di deliberare sulla denuncia e sulle proposte dei sindaci. Negli altri casi i sindaci ne riferiscono alla prima assemblea.

La rappresentanza del decimo o del ventesimo si giustifica col deposito dei titoli delle azioni presso l'istituto di emissione o presso un notaro del luogo dove è stabilita la sede della società o presso i sindaci. I titoli debbono restare depositati sino all'esito della prima assemblea generale e servono anche a legittimare l'intervento dei depositanti a tale assemblea.

Art. 9. — I sindaci sono obbligati a conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui sono venuti a conoscenza per ragione del loro ufficio, ferma la loro responsabilità penale a norma dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1931, n. 660.

Art. 10. — I sindaci sono retribuiti con un assegno annuale fisso, che, quando non sia determinato dall'atto costitutivo e dallo statuto, deve essere stabilito dall'assemblea prima della loro nomina. In mancanza, provvede alla determinazione il presidente del Tribunale del luogo dove la società ha la sua sede.

CAPO I.

DEL RUOLO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 11. — È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei revisori dei conti.

Una copia aggiornata di tale ruolo è conservata presso i Consigli provinciali dell'economia corporativa del Regno.

La nomina di revisore è disposta con decreto del Ministro Guardasigilli su proposta di una Commissione centrale composta:

1° di un presidente nominato dal Ministro per la grazia e giustizia;

2° del direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o di un suo delegato;

3° di un funzionario del Ministero delle finanze;

4° di due funzionari del Ministero delle corporazioni;

5° di un funzionario della Banca d'Italia;

6° di un rappresentante dell'Associazione fra le società italiane per azioni.

I membri indicati sotto i numeri 3 o 6 sono designati rispettivamente dai Ministri per le finanze e per le corporazioni, dal Governatore della Banca d'Italia e dal presidente della suddetta Associazione.

La Commissione dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati.

Art. 12. — Possono essere iscritti nel ruolo dei

revisori ufficiali dei conti soltanto cittadini italiani che risultino di specchiata moralità.

Per essere iscritti nel ruolo occorre dimostrare di avere esercitato lodevolmente le funzioni di sindaco effettivo o di amministratore o di dirigente amministrativo o contabile per almeno un quinquennio in società per azioni con capitale superiore a cinque milioni, ovvero di avere ricoperto sempre lodevolmente altri uffici i quali richiedano svolgimento di attività analoga a quelle precedentemente indicate, e siano tali da convincere la Commissione centrale del pieno possesso da parte del richiedente delle attitudini necessarie per la funzione di revisore dei conti.

Qualora richieda l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti chi non sia professionista iscritto in un albo professionale legalmente istituito, la iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti può essere disposta solo in via eccezionale se il richiedente provi di avere ricoperto per non meno di un decennio alcuno degli uffici indicati nel comma precedente in modo che a giudizio della Commissione centrale sia accertata la piena capacità del richiedente e la specifica competenza in materia.

Gli aspiranti alla iscrizione nel ruolo dei revisori devono farne domanda al Ministro Guardasigilli, allegando alla medesima i titoli e i documenti che saranno indicati con decreto del Ministro stesso.

La Commissione predetta ha facoltà di sottoporre i singoli candidati ad una prova consistente in un colloquio allo scopo di acquisire maggiori elementi di giudizio sulla loro capacità in materia.

Art. 13. — Il revisore dei conti nell'esercizio delle sue funzioni ha la qualità di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.

Art. 14. — Le condanne indicate nella prima parte dell'articolo 10 della legge 4 giugno 1931, n. 660, e nell'articolo 2 della presente legge importano la cancellazione del revisore dal ruolo. Così pure la cancellazione dall'albo professionale in cui il revisore sia iscritto importa la sua cancellazione dal ruolo dei revisori dei conti.

Gli organi incaricati della tenuta degli albi professionali devono comunicare al Ministro per la grazia e giustizia i provvedimenti che importano la cancellazione dal ruolo dei revisori dei conti. Egualmente devono le autorità giudiziarie comunicare le condanne pronunciate contro persone che ad esse risultino iscritte nel detto ruolo. La cancellazione è ordinata dal Ministro stesso con suo decreto notificato per mezzo di ufficiale giudiziario al revisore ed è comunicata ai Consigli provinciali dell'economia.

Indipendentemente dai casi suindicati, il Ministro Guardasigilli, su proposta della Commissione centrale, ha facoltà di pronunciare la decadenza e la conseguente cancellazione dal ruolo

dei revisori dei conti per fatti che dimostrino difetto di capacità e di integrità morale.

Con Regio decreto saranno stabiliti gli altri casi in cui potranno essere pronunciate la decadenza, la sospensione o altre sanzioni a carico degli iscritti e saranno date le ulteriori norme occorrenti per la costituzione del ruolo dei revisori dei conti per i contributi a carico di questi e per la disciplina degli iscritti. Con lo stesso decreto Reale saranno altresì emanate le norme occorrenti per assicurare una rigida sorveglianza sull'attività svolta dai sindaci anche non iscritti negli albi, con facoltà di inibire temporaneamente l'esercizio dell'ufficio di sindaco a coloro che risultassero colpevoli di gravi negligenze.

Art. 15. — I commissari che l'Autorità giudiziaria ha facoltà di nominare per le società nei casi previsti dalla legge, devono essere scelti nel ruolo dei revisori dei conti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16. — Le società devono procedere alla nomina dei sindaci con l'osservanza delle disposizioni dettate nel comma secondo dell'articolo 1 del presente decreto in occasione delle assemblee ordinarie che saranno tenute dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Il termine entro il quale le società con capitale non inferiore a cinque milioni devono provvedere alla nomina dei sindaci scelti nel ruolo dei revisori dei conti sarà stabilito nel decreto da emanare a norma dell'articolo 14.

Le norme dell'articolo 3 e dell'articolo 10 non si applicano ai sindaci nominati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e, per le società menzionate nel comma precedente, prima della scadenza del termine che sarà stabilito nel decreto da emanare a norma dell'articolo 15.

Art. 17. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — THAON DI REVEL.
— LANTINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BROGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROGLIA. Onorevoli colleghi. Il decreto contenente una riforma, sebbene parziale, della costituzione del collegio dei sindaci delle società anonime merita una particolare attenzione, per la sua importanza, resa oggi ancora più manifesta da ragioni corporative di disciplina e di controllo aziendale.

Anzitutto, quale docente e studioso in materie economiche e commerciali, rivolgo un vivo ringraziamento all'onorevole Ministro di grazia e giustizia per avere messo in particolare benevolenza evidenza le operose e stimate categorie dei dottori commercialisti e dei ragionieri, le quali, per la loro coltura tecnica e per l'attività professionale che svolgono, sono le più indicate ad adempiere, con *indiscutibile competenza*, le funzioni di sindaco, ora giustamente assunte a funzioni di ordine pubblico.

Il collegio dei sindaci, come è stato costituito mezzo secolo fa, risente da tanto tempo ed ancor più oggi, in regime corporativo, della sua senilità, mentre le vaste e non facili funzioni ad esso devolute dall'articolo 184 del codice di commercio, sono diventate, con l'imponente sviluppo delle anonime, e loro svariate combinazioni ed intrecci (a catena), assai più difficili e complesse.

Grande è stato lo sviluppo delle anonime, ed esso era fatale, perchè le società in nome collettivo non possono, per il loro carattere che implica la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, essere adatte per le grandi imprese, mentre le società in accomandita, che idealmente dovrebbero essere le più perfette, nella pratica hanno fatto un cattivo esperimento.

Un arguto professore e scrittore di materie commerciali ha paragonato l'accomandita alla associazione ideale del capitale con l'esperienza. Ma i soci accomandanti devono assistere passivamente alla gestione disordinata della società, perchè altrimenti assumerebbero anch'essi la responsabilità dei soci accomandatari.

Data la legislazione in materia, avviene quasi sempre, durante il corso od alla fine dell'impresa, che il capitalista acquista l'esperienza e chi aveva l'esperienza il capitale.

Per queste ragioni le società anonime si sono sviluppate in numero veramente imponente: in Italia ne esistono oltre 16.000 col ragguardevole capitale di circa 44 miliardi.

Notiamo che tutto il risparmio delle Casse di Risparmio ordinarie ed i depositi delle Casse Postali oltrepassano appena i 40 miliardi; quindi le anonime raccolgono una massa di depositi superiore.

Assai giustamente osservava al riguardo il compianto Ministro Rocco nella relazione sul decreto 30 ottobre 1930, che « le società per azioni assorbono il risparmio del Paese; e quelli che dirigono le società amministrano non tanto i capitali appartenenti ad un numero limitato di individui singoli, quanto un capitale della Nazione.

« Le malversazioni e le dispersioni di capitali delle società sono dispersioni di ricchezza nazionale che colpiscono direttamente la forza economica della Nazione e quindi la sua potenza ».

Il collegio sindacale, organo di controllo, ha praticamente perduto gran parte del suo prestigio, per non dire addirittura che è caduto nel più completo discredito, per il modo con cui viene costituito.

Azionisti, creditori e perfino la stessa autorità giudiziaria, si rileva ciò nei procedimenti penali di falso in bilancio, non danno grande importanza all'opera quasi sempre compiacente, dei sindaci.

Le loro stereotipate relazioni che inneggiano talvolta alla gestione sociale ed all'opera sempre intelligente degli amministratori e dei dirigenti, anche quando l'azienda si trova in dissesto e magari in istato preagonico, costituiscono una documentazione assai interessante del fenomeno lamentato.

Non è raro il caso di leggere, poco tempo dopo della relazione ottimista dei sindaci, quella funebre del curatore di fallimento, che accompagna l'azienda alla sua ultima dimora!

L'azione dei sindaci delle anonime è opera di controllo.

Per l'esercizio di tale funzione occorre anzitutto *capacità tecnica ed indipendenza gerarchica ed economica dagli amministratori*.

Oggi, in molte società, i sindaci, nominati figurativamente dall'assemblea degli azionisti, sono creature ad uso e consumo degli amministratori: nel maggior numero dei casi hanno, con questi ultimi, rapporti di dipendenza gerarchica ed economica; talvolta sono impiegati privati di qualche amministratore o di società in cui gli amministratori occupano le cariche prevalenti di presidente o di amministratore delegato.

Quasi sempre i sindaci brillano per la loro inesperienza in materia tecnica di gestione di aziende e di bilancio.

A questo proposito si potrebbero raccontare degli episodi caratteristici, come, per esempio, quello di un sindaco che, dopo aver tentato invano di trovare gli elementi patrimoniali costitutivi del fondo di riserva della società, non essendovi riuscito, aveva pensato di rassegnare le dimissioni.

Come può funzionare il controllo nei riguardi della gestione e dei bilanci e quindi nei confronti degli amministratori quando fra essi ed i sindaci, *per di più privi di cultura tecnica*, interferiscono dei rapporti tangibili di dipendenza economica?

Senza dubbio molti fatti che hanno vivamente turbata l'economia del Paese, seminando rovine assai gravi, non sarebbero accaduti se i sindaci avessero saputo e potuto, *tempestivamente*, fare il loro dovere.

Di ciò si è reso conto l'onorevole Ministro nel provvedimento attuale, ma non ha creduto, per il momento, di apportare radicali riforme idonee

ad eliminare completamente i gravi inconvenienti che si sono dovuti lamentare.

Anche l'erario dello Stato ha subito, per il mancato controllo dei sindaci, notevoli danni.

La mentalità che la frode all'erario *sia cosa non censurabile* ha trovato spesso, nelle assestazioni contabili e di bilancio, delle compiacenze e delle tolleranze da parte dei sindaci e fu talvolta, nei tempi passati, argomento discriminante di dolo invocato dai difensori nei procedimenti penali per i reati di falso in bilancio.

L'etica e la disciplina fascista hanno cambiato, se non totalmente, certo in gran parte, le errate concezioni della mentalità liberale; la frode all'erario è oggi giustamente considerata, sotto il punto di vista morale, reato censurabile quanto e più di quello commesso nei confronti del privato, perchè al gettito dei tributi è subordinato il bilancio dello Stato, baluardo di difesa della lira e del risparmio del popolo previdente e lavoratore.

La riforma circa la costituzione del collegio sindacale, quale risulta dal decreto, sebbene non risolva completamente il problema, segna tuttavia un primo passo verso altre *maggiori innovazioni*, che, come afferma la relazione ministeriale, verranno adottate in occasione della riforma generale della legislazione in materia di società commerciali.

Di ciò va dato plauso all'onorevole Ministro di grazia e giustizia, al quale mi permetto di rivolgere una *domanda* che riguarda il ruolo dei revisori dei conti istituito con l'articolo 11 del decreto e prospettargli un *dato di fatto ed un voto*.

La domanda è la seguente:

« Quale sarà l'autorità competente che rilascerà agli aspiranti *Revisori dei conti* l'attestato di aver esercitato lodevolmente le funzioni di sindaco effettivo, per almeno cinque anni, come dispone l'articolo 12 del decreto? ».

Senza dubbio, saranno gli amministratori stessi, vale a dire le persone controllate.

Che valore oggettivo e tecnico può avere tale attestato di lode?

Il *dato di fatto* riguarda l'articolo primo del provvedimento, che contempla le società aventi un capitale non inferiore ad un milione, le quali devono scegliere uno dei sindaci fra gli iscritti nell'Albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio e dei ragionieri.

Questa disposizione, lusinghiera, per i predetti professionisti, verrebbe applicata a sole 4217 società anonime, in confronto a quelle attualmente esistenti che, come ebbi occasione di dire in principio, oltrepassano il numero di 16.000, con l'imponente capitale di oltre quarantaquattro miliardi.

Nè vale l'obiezione che moltissime società col capitale inferiore al milione *sono a base puramente familiare*. La finzione giuridica di esse non giustifica per nulla un *particolare loro trattamento*, specie se si pensa che tali società, molto più

libere nella loro gestione e nei loro bilanci, perchè « in famiglia », hanno adottato la forma di anonima per ragioni fiscali, nel riflesso degli utili tassabili e più ancora delle tasse di successione, con evidente danno dell'Erario.

Finalmente il voto riguarda la costituzione dell'Albo dei revisori affinchè l'iscrizione in esso venga limitata soltanto agli elementi di *provata esperienza e competenza tecnica professionale*.

Alla saggezza dell'onorevole Ministro lascio le considerazioni su quanto mi sono permesso di esporre, con viva fiducia che nella riforma generale delle società commerciali, si terranno nel dovuto conto i rilievi dettati da una lunga esperienza in materia. (*Applausi*).

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Onorevoli colleghi, il decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, del quale siamo chiamati oggi a discutere la conversione in legge, non può non trovare il generale consenso, poichè a nessuno è ignoto che l'organo sindacale delle società anonime funziona oggidi per molte società, come una parvenza di controllo, per la forma ed il modo in cui esso è eseguito.

Esistono società, con sedi, filiali, agenzie nei più vari e discosti paesi, e riesce inesplicabile come i sindaci delle dette società, assai spesso, in breve spazio di tempo, credono di compiere la delicata opera loro affidata, limitando l'esame ad una sommaria addizione dei prospetti o delle varie situazioni contabili delle rispettive sedi, quasichè non fosse molto agevole di presentare dimostrazioni contabili apparentemente esatte, nonostante eventuali irregolarità o prevaricazioni che possono qua e là essere state perpetrate.

L'istituzione del sindacato nelle società anonime venne nel nostro Codice di commercio foggiate seguendo in gran parte l'esempio di parecchie Nazioni straniere, con l'intento che detto sistema costituisse una seria garanzia per gli azionisti ed altresì per i creditori; e, se il detto sindacato non diede sempre gli auspicati risultati, ciò non deve attribuirsi esclusivamente alle norme che lo disciplinano, ma piuttosto alla negletta esecuzione di quelle norme, ed al modo con il quale i detti sindaci vengono scelti ed eletti.

Si è osservato che le norme di detto istituto sono incluse in un Codice che ha sorpassato da tempo il mezzo secolo, ma non per questo è da dimenticare, che se esso dovrà modificarsi in alcune sue disposizioni, per alcuni suoi istituti, esso non è certo da relegarsi fra i vecchi arnesi, costituendo sempre un'opera legislativa di non lieve valore, alla formazione della quale collorarono uomini di alto intelletto e di profondi studi.

Certo egli è che come vengono attuati i controlli sull'operato degli amministratori, non dà, molte volte ragione di compiacimento; ma gli azionisti alla loro volta dovrebbero essere maggiormente consapevoli dell'importanza del mandato che vanno a conferire, e dovrebbero perciò far

cadere la scelta su persone solerti, capaci, autorevoli, indipendenti, che potessero efficacemente fare quelle ispezioni che essi non sono in grado di fare, nè che avrebbero attitudine a compiere.

All'incontro gli amministratori molto frequentemente fanno distribuire una lista di candidati, sindaci compresi; e gli azionisti danno il loro voto senza un avveduto esame, e per di più, alla spiccia, provvedono per acclamazione alla nomina delle persone loro designate, aggiungendo i consueti plausi.

Il problema della costituzione di un efficace sindacato nelle anonime non è di facile soluzione perchè è necessario contemperare il controllo sull'opera diurna degli amministratori senza che sia inceppato il loro lavoro e reso troppo penoso il loro compito.

La causa principale, a mio avviso, dell'imperfetto funzionamento del sindacato nelle anonime trae la sua origine dal modo come, a sua volta, funziona l'organo legiferante delle società e cioè l'assemblea degli azionisti. Dette assemblee spesso sono formate da azionisti fittizi, possessori apparenti delle azioni, azionisti che non hanno un interesse proprio da tutelare, e che formano la maggioranza dell'assemblea, mentre i veri e propri azionisti disgregati, ignoti l'uno all'altro, specie nelle Società con azioni al portatore, non hanno il mezzo di concertarsi, di riunirsi, non possono quindi far prevalere nelle deliberazioni e nella scelta delle persone il loro desiderio.

Ed il male si aggrava e non conferisce alla serietà delle società, quando, come di frequente avviene, si costituiscono società con la forma dell'anonima, allo scopo di limitare la responsabilità del costituente ed esercente l'azienda all'ammontare dell'esiguo capitale sociale, per dedurre la norma sancita dall'articolo 1948 del Codice civile, « che chiunque sia obbligato personalmente è tenuto ad adempiere le contratte obbligazioni con tutti i suoi beni mobili ed immobili presenti e futuri »; e con lo scopo altresì di non dover sostenere maggiori oneri fiscali, che dovrebbero essere imposti in ragione del capitale sociale.

Prendendo a caso uno degli ultimi numeri della *Gazzetta Ufficiale*, nell'annesso supplemento, ove nei mesi di febbraio e marzo si inseriscono gli avvisi delle prescritte convocazioni delle assemblee delle numerose anonime, troviamo che nel supplemento di un solo giorno (4 marzo 1937) sono inseriti avvisi di convocazione di assemblee delle società, delle quali ben 26 hanno un capitale non superiore alle 50 mila lire e di queste 26 parecchie con capitali di 20 mila lire, di 10 mila lire e persino ve ne figura una col cospicuo capitale di lire 1000 e che hanno tutte scopi o di imprese di costruzioni edilizie o di acquisto di fondi o di finanziamento di imprese ecc., mentre l'insignificante capitale sociale può servire per la prima spesa di costituzione dell'azienda.

Queste lillipuziane Società, di consueto gestite

da un unico consigliere delegato e firmatario, simulano di creare gli organi sociali, consigli di amministrazione, sindaci, assemblea, e tutto ciò con il consenso di altri quattro o cinque azionisti di *paglia* che non sono che l'*inserviente*, la *dattilografa*, il *portiere* del consigliere delegato, e si costituisce così quell'Ente sociale, mentre sarebbe per verità desiderabile che i tribunali chiamati a' sensi dell'articolo 91 del Codice di commercio a verificare l'adempimento delle condizioni dalla legge prescritte per la legale costituzione della società, e ad ordinare la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo e dello statuto, esaminassero se le apparenti forme assunte siano o no corrispondenti alla costituzione di una vera e seria anonima.

Chiusa questa digressione, amo ripetere che il decreto-legge lo approvo con lo stesso animo, con le stesse riserve dell'illustre relatore. Detto decreto, che principalmente va considerato come l'accoglimento di un giusto desiderio delle rispettabili classi dei dottori commercialisti e dei ragionieri, il più delle volte tecnicamente i più adatti all'esercizio della funzione sindacale, racchiude altresì il proposito encomiabile di conferire una maggiore indipendenza ed autorità alla istituzione del sindacato nelle anonime ed a rendere più efficaci quei necessari controlli.

Disposizioni recenti, cioè la legge 4 giugno 1931, n. 660 del compianto ed illustre Ministro Rocco, sostituendo gli articoli 246 *usque* 250 del Codice di commercio, vennero a comminare pene assai severe per gli amministratori e per i sindaci che *fraudolentemente* espongono fatti falsi sulla costituzione o condizione economica della società; ma la severità della pena in caso di fraudolento comportamento non costituisce garanzia sufficiente per reprimere ed impedire la negligenza o l'arrendevolezza nell'esercizio del mandato loro affidato. Anche nel vigente Codice di commercio, varie sono le disposizioni che concernono l'ufficio sindacale e gli obblighi e i doveri a cui i sindaci debbono ottemperare.

Basti ricordare gli articoli 152, 153, 183, 184, disposizioni che non differiscono gran che dagli articoli 4 *usque* 10 del decreto in esame; ad ogni modo è a sperare che rinverdire le vecchie disposizioni con le nuove norme, con i nuovi doveri e facoltà di cui fa cenno l'articolo 8 del decreto, con la fissazione che la carica del sindaco abbia la durata non più annuale ma triennale, tutto ciò, abbia un benefico effetto sulla serietà ed importanza dell'ufficio sindacale.

L'esperienza dimostrerà se nella definitiva sistemazione delle società non tornerà opportuno di introdurre qualche altra disposizione relativamente alla detta funzione; se, ad esempio, meglio non giovi che i sindaci siano scelti fra gli azionisti, se anch'essi non debbano prestare una congrua cauzione a garanzia del loro operato, o se qualche altra disposizione di ordine punitivo, ma di minore gravità di quelle contemplate negli articoli 2 e seguenti della detta legge 4 giugno

1931, non sia opportuna per reprimere e prevenire quelle negligenze o trascuratezze nell'adempimento dei doveri, la di cui inosservanza può aver data causa alle malefatte degli amministratori, ipotesi questa pur accennata nell'articolo 7 del decreto.

Del pari osserverei che — riconosciuto utile ed opportuno che nelle società che hanno un capitale non inferiore a 5.000.000 di lire e nelle quali per l'atto costitutivo l'ufficio sindacale sia composto di tre o cinque membri, debba essere scelto almeno uno dei sindaci effettivi tra gli iscritti da non meno di tre anni nell'albo degli esercenti economia e commercio o in quello dei ragionieri iscritti da non meno di cinque anni — il numero dei detti iscritti debba essere obbligatoriamente portato a *due*, nei casi che tre siano i sindaci, ed a *tre* quando il corpo sindacale sia composto di cinque membri.

Sono meritevoli di plauso le norme che riguardano il ruolo dei revisori ufficiali dei conti, dal quale devono essere scelti i sindaci per le società con capitale non inferiore a lire 5.000.000, ammettendosi saviamente che in detto ruolo possa essere iscritto, sia pure eccezionalmente, chi abbia esercitato per un periodo determinato le funzioni sindacali, dimostrando, a giudizio della Commissione, che il richiedente abbia data sicura prova di capacità ed onestà.

Che il revisore dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia qualità di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge è disposizione degna di plauso, poichè conferisce maggiore autorità e indipendenza al detto revisore, ed è una disposizione che ha per concetto informatore quello stesso che venne seguito nella legge 10 luglio 1930, n. 995 (articolo 2) per quanto concerne le funzioni compiute dal curatore nei fallimenti.

Concludo affermando che, se questo nuovo decreto contribuirà a rendere più efficace la funzione sindacale e a maggiormente tutelare gl'interessi degli azionisti, specie degli azionisti piccoli risparmiatori e dei creditori, l'onorevole Ministro avrà compiuto con questa legge un'opera di insigne benemeranza. (*Applausi vivissimi*).

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. Questo progetto di legge si riferisce alle Società anonime che abbiano un capitale non inferiore ai 5 milioni di lire e a quelle che abbiano un capitale minore, fino a un milione: non comprende le Società aventi un capitale inferiore ad 1 milione, molte delle quali hanno carattere familiare, come dissero altri colleghi, palese od occulto. Ma esclude un altro tipo di Società; dice il progetto in fine dell'articolo 1:

«Le disposizioni precedenti non si applicano alle Società cooperative, nè a quelle per le quali la nomina o la designazione dei sindaci, sia per legge o per statuto deferita anche parzialmente alla pubblica Amministrazione, nè alle Società delle

quali, per effetto di partecipazioni azionarie, uno almeno dei sindaci sia funzionario dello Stato».

Quanto alle cooperative, non capisco perchè non si sia creduto di estendere anche ad esse l'intensificato controllo dei sindaci, quasi che non potessero dar luogo ad abusi. Basta ricordare che in tale categoria sono comprese anche le cooperative edilizie.

Quanto alle società anonime dove uno dei sindaci è già per legge funzionario dello Stato, c'è sempre posto fra gli altri sindaci per quello o quelli aventi i requisiti o appartenenti al ruolo voluto dalla legge; la quale quindi non dovrebbe avere eccezioni nemmeno in questo caso.

Ancora, io credo più che l'importanza del capitale, avrebbe dovuto aver peso l'esame se le azioni della società siano, o pur no, quotate in borsa. La distinzione non è frutto d'apprezzamento o di empirismo, ma è basata sul fatto e sulla documentazione. Infatti occorre il permesso del Consiglio provinciale dell'economia e sono necessarie altre formalità che costituiscono veramente una fortissima differenziazione.

Le azioni delle anonime non quotate in borsa difficilmente vengono in mano al privato investitore; ma le azioni delle anonime quotate in borsa sono continuamente oggetto di acquisto da parte del privato, sono oggetto di investimento del risparmio. A mio parere, a questo tipo di società anonime il legislatore avrebbe dovuto rivolgere l'attenzione per evitare una quantità di inconvenienti, che voi, onorevoli colleghi, comprendete benissimo. E se forte deve essere il controllo per tutte le Società anonime, fortissimo dovrebbe essere per le Società le cui azioni circolano in borsa.

In tale caso si dovrebbe imporre che non solamente uno o due sindaci abbiano il requisito indicato, ma che tutti od almeno la maggioranza, siano compresi nel ruolo dei revisori.

Speriamo, egregi colleghi, che coi provvedimenti ora in discussione si arrivi ad un risultato utile, se non completo.

Mi auguro però che non si cada nell'eccesso contrario a quello voluto, e cioè in una specie di abuso di potere od ostruzionismo; perchè in realtà diamo a questi sindaci facoltà ed autorità grandissime che potrebbero creare un incaglio all'amministratore se male usate.

Questo provvedimento tiene conto dei desiderata delle classi dei ragionieri, dottori in scienze commerciali ecc. ma rispetto alle anonime esso, come accennai, è tutt'altro che un rimedio radicale.

L'argomento fu trattato qui nel maggio 1931 quando si discusse un progetto che dava facoltà al Governo di stralciare dal Codice di commercio tutto quanto si riferiva alle anonime e di farne oggetto di disposizioni speciali. Si diede facoltà al Governo di fare tale stralcio, e si doveva avere particolare riguardo alla compilazione del bilancio, ma il Governo non si valse mai di questa facoltà e la redazione delle norme relative alle società

anonime rimase allo stato in cui si trovava allora. Più volte furono fatte sollecitazioni al Ministro affinché si desse esecuzione a questa legge, ma per un motivo o per l'altro queste sollecitazioni (ed io stesso ne feci più volte) non ebbero mai un effetto definitivo; s'invocava generalmente lo stato di crisi in cui si trovava il Paese. Ma se aspettiamo per legiferare che ci sia nel mondo economico una calma perfetta, che non ci sia all'orizzonte nessuna nube e nessun pericolo di crisi, io credo, egregi colleghi, che non faremo mai nulla. Crisi o non crisi, io desidererei che questo stralcio di quanto concerne le anonime, fosse fatto una buona volta in conformità della legge già menzionata.

Ho già ricordato più volte a qual punto arrivi la rilassatezza dei funzionari che dovrebbero controllare. Lo ripeterò ancora con un esempio: esiste un bollettino ufficiale delle società anonime nel quale vengono pubblicati i bilanci; vi sarebbe l'obbligo di pubblicare assieme al bilancio il conto «perdite e profitti»; ebbene si dà talvolta il caso in cui è pubblicato solo il bilancio cioè la situazione patrimoniale e manca il conto «perdite e profitti». Vi sarebbe l'obbligo che questi bilanci fossero firmati: se voi avete la bontà di guardare nel bollettino, troverete frequentemente il caso di firme che mancano, e al loro posto è stampato «illeggibile»; illeggibile la firma del Presidente, illeggibile la firma dei Consiglieri e non di rado anche quella del Cancelliere. Queste osservazioni le ho fatte almeno altre quattro volte a cominciare dal 1931 e probabilmente dovrò rifarle ancora come mi propongo, sempre trovando consenzienti il Ministro della giustizia e quello delle corporazioni (dai quali collettivamente dipende la pubblicazione del bollettino delle anonime). (*Applausi*).

COGLIOLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGLIOLO. Il decreto-legge che siamo chiamati a convertire in legge ha suscitato vive discussioni in tutti i centri intellettuali e commerciali, in riviste, in giornali, nell'associazione delle Società anonime, e alla Camera, dove con grande ardore furono proposti vari emendamenti di cui alcuni approvati ed altri respinti.

È naturale che questo alto consesso porti perciò una speciale attenzione a questa legge che costituisce un primo passo verso l'assetto definitivo della istituzione dei sindaci della Società anonima. Questo grande e pubblico interesse dipende da due cause, che è bene rilevare: la prima è l'importanza del controllo sindacale nelle Società anonime, che hanno tanta parte nella economia moderna e che sono l'anima delle industrie e dei commerci. La seconda causa è che dal 1882, da quando cioè entrò in vigore l'attuale Codice di commercio, ad oggi, le norme sui sindaci non furono modificate in rapporto alle mutate esigenze e funzioni del commercio per il progresso avvenuto in più che 50 anni, e non solo non

furono mutate ma nella pratica furono disapplicate: è unanime la constatazione che per massima parte i sindaci sono ossequianti agli amministratori, cioè i controllori ai controllati: numerosi i sindaci impiegati, oppure nomi illustri che vi figurano come un passaporto di fiducia, ed ogni giorno noi vediamo che le relazioni dei sindaci sono un sunto incensatorio delle relazioni degli amministratori (*Bene*).

A questo stato di diritto e di fatto cerca di dare un parziale rimedio la legge attuale: dico *parziale*, perchè lo stesso Ministro ha esplicitamente detto che si tratta di un meccanismo il cui funzionamento dovrà vedersi come opera in pratica, e la pratica darà suggerimenti per completare la legge anche con regolamenti. Insisto su questo concetto, per mostrar l'utilità di questa pubblica discussione allo scopo di fare alcune proposte, cui non si dà la forma di emendamenti per non obbligare a far tornare la legge alla Camera, ma che rimangono come promessa di futura attuazione, per lo meno regolamentare.

Tre sono i punti fondamentali della riforma sindacale: la idoneità degli eligendi; l'indipendenza degli eletti; la loro responsabilità. E questi tre punti vanno esaminati sotto il doppio profilo, quello cioè di sindacare le Società anonime per la funzione di utilità pubblica che esercitano nella economia della Nazione, e nello stesso tempo non inceppare nè spegnere le iniziative individuali, che suppongono una grande libertà di azione da parte delle circa 17 mila Società anonime italiane.

La legge divide le Società anonime in tre categorie: quelle che hanno un capitale inferiore ad un milione; quelle che l'hanno da un milione a 5 milioni; e quelle superiori a 5 milioni.

Per la prima categoria nessuna modifica al Codice attuale per la nomina dei sindaci: delle 17 mila società anonime sono circa 12 mila sottratte a questa riforma. Si è detto che tali Società sono generalmente Società famigliari, il che io non credo; si è alla Camera proposto un emendamento per ridurre tale categoria alle Società di capitale fino a 500 mila lire, ma la proposta, messa ai voti, fu respinta. È bene però che si dia atto che la vostra Commissione, onorevoli senatori, confida che la nomina di liberi professionisti, sia consigliata energicamente dai Sindacati fascisti di categoria. Su tale azione persuasiva può contarsi quanto su un articolo di legge, e ciò deve dare tranquillità e speranza alla classe dei professionisti liberi, che attraversano una crisi enorme. (*Approvazioni*).

Per le Società da uno a cinque milioni, che sono circa 2.500, dei 3 sindaci uno dev'essere scelto nell'Albo dei commercialisti e dei ragionieri, che però non sieno impiegati di Enti pubblici o privati. Ampia lode merita tale disposizione, perchè i commercialisti ed i ragionieri sono proprio per i loro studi i più adatti sorvegliatori dell'azione della Società; tra essi vi è un esercito di giovani valorosi, ed in questo modo si viene incontro alle

necessità della loro carriera. E anche lode va data alla norma che sieno esclusi quelli che sono impiegati pubblici e privati, sia perchè il rapporto di impiego è una remora alla libera critica e sia perchè gli impiegati hanno già un posto nella vita, nè deve esservi un cumulo a danno dei liberi professionisti. Ciò per uno dei sindaci: per gli altri due rimane l'attuale libertà di scelta, ma anche qui i Sindacati di categoria insisteranno per la nomina non solo di commercialisti ma anche di avvocati che hanno pratica di cose commerciali ed industriali. Circa la giusta esclusione degli impiegati devo però chiedere al Ministro che voglia dichiarare che essa non si estende a quei commercialisti e ragionieri che operano per le Società fiduciarie di revisione aziendale, abilitate dallo Stato per la legge del 16 dicembre 1926, perchè è proprio la loro specialità quella di controllare le aziende.

Io spero che il Ministro trovi modo nel Regolamento di provvedere in modo diretto od indiretto a due altre necessità: la prima è di far aumentare l'emolumento dei sindaci, a ciò che sentano il rimorso di una loro opera inerte ed inane; la seconda è di far cessare lo scandalo di vedere persone che sono sindaci in quattro o cinque o anche più Società.

E veniamo alla vera novità della legge, l'istituzione cioè dei revisori dei conti delle Società con capitale superiore ai 5 milioni, dichiarati pubblici ufficiali. Qui il controllo assurge ad una pubblica funzione: secondo lo spirito fascista un tale controllo è pienamente giustificato, perchè le Società di questa categoria incidono talmente nella economia della Nazione con il giro e la potenza dei loro affari, che il loro operare dev'essere rigorosamente sorvegliato, senza uccidere o limitare la libera iniziativa di ogni Società. Ma il punto centrale ed essenziale sta nel modo di scegliere i revisori. È istituita una Commissione che deve formare il *ruolo dei revisori*, e non rimane che augurarci che questa Commissione operi meglio di quella che nominò i curatori di fallimento, che diede luogo a tanti lamenti ed a tante cause. Ma è sui criteri di nomina che bisogna portare la nostra attenzione, perchè l'articolo 12 dice che per essere iscritti nel ruolo bisogna aver esercitato lodevolmente le funzioni di sindaco per alcuni anni in società con capitale di 5 milioni almeno, ovvero aver ricoperto *altri uffici* che richiedano attività analoga a quella di sindaci. Tale formula è incerta, vaga e apre la porta all'arbitrio: potrà e dovrà il Ministro col regolamento o con istruzioni limitare il campo dei citati « altri uffici ». La legge solo *eccezionalmente* (è la sua parola) ammette chi non sia iscritto in un Albo professionale (di commercialista, di ingegnere, di avvocato: la legge non distingue), ma ciò che è *eccezionale* può nel fatto divenire *normale*, ed è per questa via che funzionari di Stato potrebbero essere nominati revisori. Ora ciò non deve essere perchè, pur professando la massima stima per la burocrazia, ciò non sarebbe nè utile nè giusto: non utile perchè

l'impiegato, anche alto, ha vincoli di pensiero e di azione che non può superare; non giusto perchè si viene a sottrarre lavoro ai liberi professionisti, dei quali un numero grande vi è di provetti e di giovani valorosi, sagaci, e pratici di Società.

Concludendo proponiamo di approvare la legge con gli emendamenti votati dalla Camera, e raccomandiamo al Ministro che con il Regolamento o con istruzioni, voglia tener conto delle osservazioni sopra presentate, valorizzando sempre più l'opera dei liberi professionisti iscritti ai Sindacati fascisti.

Le Società anonime, già tanto benemerite dell'industria e dei commerci italiani, troveranno nel riordinato e rigoroso controllo sindacale un fattore che assicurerà loro la legalità e la tranquillità nella loro potente azione, tanto più ora che il conquistato Impero le chiama a valorizzare le nuove terre italiane. (*Applausi, congratulazioni*).

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Ringrazio gli illustri senatori che hanno preso la parola su questa conversione in legge, poichè con la loro adesione, fundamentalmente unanime, hanno mostrato di avere apprezzato l'ispirazione e l'importanza di questo atto.

Fin dalla relazione su questo decreto-legge io ho dichiarato che non mi proponevo di fare una riforma totale delle Società commerciali, ma soltanto un avviamento a questa riforma, ed anche oggi credo che sia prudente procedere a questo modo, poichè sono convinto che così saranno meglio raggiunti gli scopi di una riforma graduale delle Società anonime, come preparazione alla riforma più generale del Codice di commercio.

Quello che è consacrato in questa riforma è un principio di alto valore morale e giuridico; ossia una riforma dell'istituto dei sindaci nelle Società commerciali. Si è insistito sulla distinzione stabilita nella legge dei tre tipi delle Società commerciali; ma desidero osservare agli onorevoli oratori che, se per ognuno di questi tre tipi sono state prescritte norme particolari che sono giustificate, secondo il mio pensiero, dalle diversità di queste Società e dalle funzioni di indole diversa da esse esplicate nell'economia nazionale, quella riforma morale e giuridica dell'istituto dei sindaci, a cui ho voluto rifarmi, vale per tutte.

Infatti il regolamento alla legge uscito in questi giorni nella *Gazzetta Ufficiale*, viene in sostanza ad applicare a tutti i sindaci dei vari tipi quelle norme di carattere generale che sono contenute negli articoli da 4 a 10 della presente legge, e questi articoli diventano perciò fondamentali nella vita e nel funzionamento delle Società commerciali.

Al senatore Brogna, che ha chiesto a chi competa la redazione del certificato relativo al buon servizio dei sindaci, preveduto dalla legge,

dichiaro che è vero che essa compete agli amministratori, ma osservo che la legge delega alla Commissione centrale una autorità di controllo e di sorveglianza, che è garanzia di buon funzionamento anche per questo lato.

Al senatore Ricci che ha lamentato che non siano state comprese le Società cooperative, osservo che tale esclusione è pienamente giustificata, poichè le Società cooperative che hanno un capitale superiore a un milione sono scarsissime o quasi inesistenti, sicchè sarebbe stato ingiusto il comprenderle, quando tutte le altre Società con capitale inferiore a un milione sono state escluse.

Quanto alla sua osservazione sul controllo per la quotazione in borsa dei titoli delle Società inferiori a un milione di capitale, osservo che di fatto questi titoli delle Società non hanno quotazione in borsa.

RICCI. Ma io non ho mai detto questo, e mi permetto di chiarire meglio quello che ho detto: sarebbe stato opportuno considerare separatamente le Società i cui titoli sono quotati in borsa attualmente (e praticamente sono tutte Società con un capitale molto forte che va generalmente dai dieci milioni ad un miliardo) le quali Società dovrebbero avere un controllo molto più efficace atteso che le loro azioni sono oggetto di investimento.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Dopo la dichiarazione del senatore Ricci, che chiarisce evidentemente un mio equivoco, dirò che, per le Società aventi un capitale superiore a cinque milioni e i loro titoli quotati in borsa, sono state date norme precise, con questa legge sui revisori, perchè il funzionamento di tali Società sia corretto, e quindi si consegua per questa via lo scopo che si vuole raggiungere.

Quanto alla richiesta che mi è stata fatta dal relatore senatore Cogliolo, perchè non siano compresi nella esclusione, stabilita dall'emendamento approvato dalla Camera, quei dottori commercialisti e ragionieri iscritti nell'Albo, i quali facciano parte come funzionari delle Società di revisione, dichiaro che io convengo pienamente nel suo pensiero; si cercherà di trovare il modo di evitare, con giusta interpretazione, che i funzionari di queste Società, che hanno il compito particolare della revisione, non siano trattati alla stessa stregua di quelli di altre Società, per cui la disposizione fu fatta.

Quanto all'altro punto segnalato dal senatore Cogliolo relativo alla possibilità di preferire i liberi professionisti anche per l'Albo dei revisori dei conti, dichiaro che il concetto della legge per riguardo ai revisori, muove da un punto di vista interamente diverso che è stato chiaramente indicato nelle motivazioni e nelle disposizioni della legge. Si tratta di scegliere persone di elevata capacità, che possano assumere con assoluta competenza e fiducia le funzioni di revisori dei conti, funzioni che attribuiscono carattere di pubblico

ufficiale. Da qualunque ramo della vita professionale e pratica queste persone possano provenire, esse dovranno essere accolte, secondo la scelta rigorosa che ne sarà fatta per opera di quella Commissione che è stata istituita con poteri eccezionali diretti alla migliore scelta di questo personale. Se si fossero poste delle limitazioni, si sarebbe venuti meno a quei fini che la legge ha voluto conseguire.

Senza attardarmi su altri particolari della legge, dichiaro che essa costituisce un avviamento ad una riforma che è indubbiamente aspettata e che dall'esperienza e dalla pratica riceverà sicuramente ispirazione e spinta per la sua più completa e più provvida realizzazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2124, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 23 novembre 1936-XV, n. 2045 e 25 dicembre 1936-XV, n. 2126, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1563). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2124, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 23 novembre 1936-XV, n. 2047 e 15 dicembre 1936-XV, n. 2126, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2124, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonché altri indifferibili provvedimenti; e sono convalidati i decreti Reali: 23 novembre 1936-XV, n. 2047 e 15 dicembre 1936-XV, n. 2126, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti

dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2383, riguardante esenzioni ed agevolazioni fiscali per la liquidazione del Demanio Armentizio » (N. 1564). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2383, riguardante esenzioni ed agevolazioni fiscali per la liquidazione del Demanio Armentizio ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2383, riguardante esenzioni ed agevolazioni fiscali per la liquidazione del Demanio Armentizio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 54, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici » (N. 1565). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 54, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 54, riguardante il rior-

dinamento di alcuni ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 86, recante autorizzazione della spesa di lire 20.000.000 per la costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina » (N. 1566). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 86, recante autorizzazione della spesa di lire 20.000.000 per la costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 86, recante autorizzazione della spesa di lire 20.000.000 per la costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 127, col quale è stato prorogato al 30 giugno 1940 il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo e in Cagliari » (N. 1567). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 127, col quale è stato prorogato al 30 giugno 1940 il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo e in Cagliari ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Discussioni, f. 366

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 127, col quale è stato prorogato al 30 giugno 1940 il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo e in Cagliari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 140, riguardante l'applicazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di immobili a favore di concessionari del Comune di Trieste per l'attuazione del piano regolatore di detta città » (N. 1568). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 140, riguardante l'applicazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di immobili a favore di concessionari del comune di Trieste per l'attuazione del piano regolatore di detta città ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 140, riguardante l'applicazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di immobili a favore di concessionari del comune di Trieste per l'attuazione del piano regolatore di detta città.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 139, riguardante l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte, comunale e provinciale, sui nuovi fabbricati ultimati nel quinquennio 1936-1940, in dipendenza dei lavori relativi alla sistemazione

edilizia del piazzale della Vittoria ed adiacenze, nella città di Bolzano » (N. 1569). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 139, riguardante l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte, comunale e provinciale, sui nuovi fabbricati ultimati nel quinquennio 1936-1940, in dipendenza dei lavori relativi alla sistemazione edilizia del piazzale della Vittoria ed adiacenze, nella città di Bolzano ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 139, riguardante l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte, comunale e provinciale, sui nuovi fabbricati ultimati nel quinquennio 1936-1940, in dipendenza dei lavori relativi alla sistemazione edilizia del piazzale della Vittoria ed adiacenze, nella città di Bolzano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1934-1935 » (N. 1571).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1934-35 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato numero 1571.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato

al conto consuntivo della spesa del Ministero delle corporazioni, in L. 103.698.735,65
delle quali furono riscosse » 103.157.047,45

e rimasero da riscuotere L. 541.688,20
(Approvato).

Art. 2.

Le spese del Fondo predetto accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 103.698.735,65
delle quali furono pagate » 90.943.929,98

e rimasero da pagare L. 12.754.805,67
(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, restano determinate in L. 594.380,62
delle quali furono riscosse » 594.380,62

e rimasero da riscuotere L. —
(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, restano determinate in . L. 24.248.396,73
delle quali furono pagate » 22.535.732,84

e rimasero da pagare L. 1.712.663,89
(Approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 1) . . L. 541.688,20

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) » —

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) » —

Residui attivi al 30 giugno 1935 L. 541.688,20
(Approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1937

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 2) L. 12.754.805,67

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) » 1.712.663,89

Residui passivi al 30 giugno 1935 L. 14.467.469,56

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2306, relativo all'autorizzazione ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al prestito redimibile 5 per cento 1937-XV » (N. 1588). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2306, relativo all'autorizzazione ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al prestito redimibile 5 per cento 1937-XV ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2306, relativo all'autorizzazione ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al Prestito redimibile 5 per cento 1937-XV.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 115, riguardante l'assegnazione di stanziamenti per i contributi nelle spese per la lotta contro il "mal secco", degli agrumi in Sicilia » (N. 1589). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 115, riguardante l'assegnazione di stanziamenti per i contributi nelle spese per la

lotta contro il "mal secco" degli agrumi in Sicilia ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 115, riguardante l'assegnazione di stanziamenti per i contributi nelle spese per la lotta contro il « mal secco » degli agrumi in Sicilia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 18 gennaio 1937-XV, n. 30, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e 8 febbraio 1937-XV, n. 76, concernente aumento dello stanziamento del capitolo "Spese per il servizio d'investigazione politica", del bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio medesimo; e convalidazione del Regio decreto 18 gennaio 1937-XV, n. 59, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del predetto esercizio finanziario 1936-37 » (N. 1591). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 18 gennaio 1937-XV, n. 30, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e 8 febbraio 1937-XV, n. 76, concernente aumento dello stanziamento del capitolo "Spese per il servizio d'investigazione politica" del bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio medesimo; e convalidazione del Regio decreto 18 gennaio 1937-XV, n. 59, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del predetto esercizio finanziario 1936-1937 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge: 18 gennaio 1937-XV, n. 30, concernente variazioni

allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e 8 febbraio 1937-XV, n. 76, concernente aumento dello stanziamento del capitolo « Spese per il servizio di investigazione politica », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo ed è convalidato il decreto Reale 18 gennaio 1937-XV, n. 59, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per il predetto esercizio finanziario 1936-37.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente la incorporazione del Monte dei Pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma » (N. 1606).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente la incorporazione del Monte dei Pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente la incorporazione del Monte dei pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, concernente la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale » (N. 1607). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, concernente la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, riguardante la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale, con l'aggiunta del seguente comma all'articolo 1:

« L'addizionale considerata alla lettera a) non si applica ai titoli dei debiti amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, soggetti all'imposta di ricchezza mobile ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1615).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato numero 1615.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MORESCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORESCO. Onorevoli colleghi, parlerò dapprima e brevemente delle biblioteche statali. Il problema è sempre di primo piano e finora ha avuto una soluzione, sotto l'aspetto edilizio e tecnico, esclusivamente per la Biblioteca Nazionale di Firenze e per le universitarie di Roma e

di Genova. L'onorevole Ministro ha recentemente preso provvedimenti acconci per una migliore utilizzazione della Casanatense. Per le altre biblioteche, date le difficoltà finanziarie, siamo sinora agli studi preparatori e sappiamo che essi procedono con grande amore e con altrettanta competenza e che, appena sarà possibile, anche questo ponderoso problema avrà una soluzione almeno graduale. Bisognerà anche prendere provvidenze adatte per il personale che si mantiene scarso: i nostri giovani non accedono volentieri a questa carriera che non offre le stesse possibilità di miglioramento date da altre carriere semplicemente burocratiche. È questo un problema delicato, che merita molta attenzione.

Oggi vorrei parlare specialmente delle biblioteche universitarie, che rappresentano veramente una gloriosa tradizione di scienza e sono talvolta dei veri e propri centri di irradiazione spirituale in alcune regioni del nostro Paese. Sarà bene fare opera perchè questa influenza culturale delle biblioteche abbia sempre maggiore incremento, giacchè esse costituiscono talvolta l'unico mezzo attraverso il quale l'Università si trova a contatto con la vita: contatto di cui è imperiosa la necessità, se non si vuole che gli atenei, straniandosi dalla realtà, siano impari ai loro scopi.

Fra le biblioteche universitarie meritano particolare menzione le biblioteche speciali, o di Facoltà. Esse sono sorte assai più tardi delle collezioni a carattere generale, e generalmente per iniziativa privata e locale; ma sono andate diffondendosi molto rapidamente, in quanto stanno ad assecondare una trasformazione del nostro insegnamento cattedratico, il quale, mercè la loro istituzione, ha perduto il suo carattere meramente accademico. Infatti al di sopra ed all'infuori di esso con le biblioteche di Facoltà si sono ora posti in contatto diretto gli studenti e gli insegnanti. Questi ultimi hanno pertanto ora la possibilità di specificare dimostrativamente il proprio insegnamento, che per tal modo può giungere ad essere impartito addirittura singolarmente, per quei giovani che hanno attitudini specifiche per l'indagine scientifica.

Io credo perciò che debba essere dato il maggiore incremento a queste biblioteche particolari, che rappresentano una vera e benefica trasformazione dell'insegnamento orale.

Accanto ad esse sono da ricordare le biblioteche per i gabinetti sperimentali, che hanno un loro modo di essere ormai consuetudinario che corrisponde ad una certa normalità; sempre tenendo conto delle disponibilità finanziarie. Credo tuttavia che, anche nei loro confronti, possono essere prese alcune provvidenze in relazione agli acquisti, per evitare i soverchi duplicati.

Tutto ciò che sono andato finora dicendo, onorevoli colleghi, circa questi istituti particolari universitari, mi spiana la via a parlare brevemente di un altro argomento: quello delle scuole di perfezionamento e di specializzazione.

L'onorevole Ministro dell'educazione nazionale ha dato prova di una grande sensibilità, affrontando, appena raggiunto il suo alto ufficio, questo problema che è di una importanza essenziale. Io formulo il più vivo augurio che egli possa legare il proprio nome a questa riforma veramente inderogabile. Nell'ambito delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, infatti, io credo che vi sia tutto da rifare, e che bisogna cominciare addirittura col rettificare i principi generali della loro costituzione e del loro governo.

E sembra in primo luogo che sia opportuno appattare immediatamente da esse i cosiddetti seminari: quegli istituti di cui ora dicemmo, che pongono in rapporto diretto i professori con gli studenti ad ausilio dell'insegnamento orale. Questi seminari, a mio avviso, dovrebbero essere riservati esclusivamente agli studenti stessi.

Per quanto invece ha riferimento alle scuole cosiddette di perfezionamento e di specializzazione, ripeto che bisogna cominciare ad intenderci addirittura sulla loro nomenclatura. Esse sono sorte un po' dappertutto con una grande disparità di nomi e di programmi. Penso, onorevoli colleghi, che non vi dirò nulla di nuovo se aggiungerò che, per alcune di esse, si è rimasti al solo nome.

Si dice che l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale abbia anzitutto intenzione di ridurne il numero. Se ciò è, ritengo che nessuna riforma preliminare sarà stata più provvidenziale e più opportuna di questa, perchè le scuole post-universitarie son di tale natura ed hanno tali scopi che, o debbono sussistere con la necessaria dignità, oppure è meglio che non ci siano. Ma, ripeto, bisogna cominciare con l'intenderci sulla loro stessa nomenclatura. Se alcuno intende di conseguire un affinamento tecnico-scientifico in un determinato ramo di attività professionale e vuole poi che di questo affinamento gli sia dato un attestato che serva a guarentigia del pubblico, abbiamo; se io non erro, la scuola di specializzazione. E poichè l'attestato che essa concede ha valore per tutto lo Stato, è evidente che tutte le scuole di specializzazione debbono avere uniformità di ordinamento entro lo Stato stesso, in corrispondenza alle guarentigie formali dei loro diplomi. Naturalmente l'uniformità di programmi non deve esistere soltanto sulla carta, e soprattutto si deve esigere la più assidua frequenza dei giovani alle esercitazioni sperimentali.

Per le scuole di perfezionamento, invece, non dovrebbe di regola essere dato alcun attestato di specializzazione pratica. Esse dovrebbero assecondare l'avviamento alle ricerche di carattere astratto, con la guida di maestri di chiara fama, per determinati e specifici argomenti di scienza. Ma le une e le altre scuole dovrebbero essere in ogni caso riservate ai soli laureati, i quali, a mio parere, dovrebbero anche avere conseguito preventivamente l'esame di Stato. Relativamente alla ammissione, mi permetto poi di aggiungere che considero molto opportuno che essa sia preceduta

da un regolare esame preventivo, che valga a dimostrare la reale attitudine del candidato ai nuovi studi, perchè bisogna vigilare sul desiderio, tanto diffuso da diventare una mania, di conseguire il contrassegno di molte specialità, le quali non hanno alcuna rispondenza nelle necessità della vita reale del Paese. Quindi: esami preventivi. In secondo luogo scuole annesse, sempre (salvo casi eccezionali) ad un'Università, perchè non solamente bisogna che i giovani studenti si abituino a pensare che i loro maestri possono portare i migliori di essi anche oltre la laurea, ma perchè, per ragioni finanziarie, è opportuno valersi di quegli stessi mezzi scientifici che già sono a disposizione dell'Università, che rappresentano in genere una scarsa risorsa e che non potrebbero essere ancora suddivisi assegnandone una parte alle scuole speciali. In questo modo otterremo anche il vantaggio di conservare una desiderabile omogeneità di studi anche oltre la laurea.

Ulteriore condizione che dovrebbe essere indrogabilmente osservata è quella che vieta di frequentare contemporaneamente due o più scuole di questa natura. Riferendomi poi alle scuole di specializzazione ritengo indispensabile per esse un esame finale a riprova del conseguito profitto, in relazione ai parecchi anni di obbligatoria frequenza nelle scuole stesse. Ritengo invece superfluo un esame finale per le scuole di perfezionamento, in cui il profitto deve essere dimostrato con la produzione scientifica. Qui anzi, e per mezzo di essa, il giudice non è più il maestro, ma il pubblico degli studiosi.

Con tutte queste provvidenze io credo che noi otterremo per lo meno l'intento di limitare l'attribuzione del titolo di specialista alle sole persone che ne sono veramente degne. Contemporaneamente sarà ridato il valore che si meritano alle nostre vecchie lauree, che ci hanno fornito tanti professionisti valorosi, i quali, anche senza il contrassegno della specialità, sono in genere stati pari al loro alto compito. Procuriamo adunque che la scuola di specializzazione sia veramente degna del proprio fine e del proprio nome e che indichi sempre una reale eccellenza nel campo professionale.

Non dubito che l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale, con la buona volontà, la giovane energia e la competenza tecnica che gli è propria, saprà portare a compimento anche questa riforma che è essenziale, improntandola di disciplina e di dignità fascista.

I giovani laureati dell'avvenire avranno così la possibilità concreta di un ulteriore sicuro avviamento professionale, e quelli tra di essi che si danno alla serena ricerca scientifica potranno essere messi in più agevoli condizioni per attingere in ogni ambito del sapere quel primato che è indispensabile per la maggiore elevazione dei nostri istituti universitari e per la grandezza del nostro Paese. (*Applausi*).

PENDE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENDE. Onorevoli Senatori, chiunque di voi ha seguito con vigile ed ansiosa attenzione il discorso che ha tenuto, nell'altro ramo del Parlamento, con coraggiosa e virile franchezza, l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale Sua Eccellenza Bottai, si sarà certamente convinto che noi siamo oggi ad una svolta della storia evolutiva della scuola fascista. Questa scuola, dopo una prima fase necessaria di indirizzo idealistico, universalistico, dopo una seconda non meno necessaria fase di indirizzo di autorità e di inquadramento quasi militare, di docenti e di discenti, entra oggi a vele spiegate nella sua fase di maturità, che io chiamerò fase politica corporativistica della scuola italiana.

Era tempo che la scuola, finora dominata dal principio di autarchia e di individualismo culturale, principio per cui ognuno poteva liberamente scegliere la propria formazione culturale ed adattarla liberamente ai propri fini egoistici, pratici od ideali, era tempo che questa scuola venisse decisamente orientandosi, così come l'onorevole Ministro ha proclamato, verso le necessità e le mete dello Stato corporativo unitario. È tempo, io aggiungo, che la scuola fascista diventi il vivaio unico, naturale, completo di preparazione, da parte dello Stato, di quell'esercito di intelligenze, di muscoli e di cuori che deve vincere la triplice battaglia in cui è ingaggiata la Nazione: la battaglia per la vittoria militare, la battaglia per la vittoria economica, la battaglia per la superiorità della Nazione nel campo del progresso dello spirito umano.

Considerate, onorevoli colleghi, il numero straordinario che compone questo esercito di piccoli che lo Stato deve allevare e preparare per le sue esigenze ideali e pratiche.

Nella scuola primaria 4 milioni e 700 mila; 525.000 nella scuola secondaria; 63.000 nella scuola superiore. In una cifra sono 5.288.000 teneri corpi e tenere anime da formare e preparare, 5 milioni 288 mila germogli della nostra stirpe, che programmi, indirizzi educativi erronei o antibiologici o antistatali possono rovinare nel corpo e nello spirito, rendendo alla Nazione domani dei cittadini mediocri dal lato fisico, scarsamente produttivi e dal lato morale, squilibrati ed infelici. Ecco perchè, onorevoli senatori, il problema della scuola oggi appare il più vitale di tutti, soprattutto vitale per la necessità urgente di adattare la scuola fascista alla triplice realtà politica forgiata dalla mente poliedrica di Benito Mussolini: la realtà dello Stato corporativo, la realtà dello Stato allevatore e bonificatore della stirpe e la realtà dello Stato imperiale. Così io vengo a prospettare in sintesi le tre finalità a cui dobbiamo dirigere i nostri principî riformatori della scuola nell'ora presente: adattamento della scuola ai fini ideali, etici, politico-economici del funzionamento dello Stato corporativo; adattamento della scuola alla for-

mazione di corpi sani e robusti ed armonici e bene orientati dal lato della loro attività produttiva; adattamento della scuola fascista alla preparazione di quell'uomo integrale che solo può essere il vero uomo imperiale.

E quale il principio direttivo, fondamentale per queste attuazioni? Io credo che sia ora di abbandonare coraggiosamente il principio pragmatico, enciclopedistico, accademistico, che come bene ha detto nella sua bella relazione il nostro eminente collega, Alfredo Baccelli, ha creato una cultura che sfiora appena i cervelli e scorre su questi come acqua su pietra levigata che neppure la bagna. È tempo di adottare nella scuola fascista un altro principio: il principio del rispetto e della conoscenza del fattore uomo: del fattore uomo, concepito come unità vivente inscindibile di corpo e di spirito: del fattore uomo concepito come individualità dell'allievo, meritevole di essere accertata, conosciuta, studiata nelle sue attitudini e nelle sue deficienze, preparata ed orientata nettamente per quelle vie produttive che più si confanno alla personalità del soggetto.

Non è possibile trascurare ulteriormente nella scuola fascista lo studio della personalità dello scolaro, se si vuole veramente adattarla a queste nuove esigenze dello Stato corporativo e dello Stato imperiale: « discat a puero magister » vale oggi più che mai: ed anche il legislatore come il pedagogo deve imparare ad applicare le sue leggi e i suoi programmi scolastici, prendendo come punto di partenza la conoscenza delle individualità, diverse nei diversi scolari.

Ecco perchè io, che da tanto tempo sostengo questo principio di pedagogia, che chiamo ortogenetica, sono certo che la mente acuta e pratica dell'onorevole Ministro dell'educazione nazionale, vorrà finalmente adottare nella scuola quella « scheda della personalità » e « dello stato sanitario » al tempo stesso dello scolaro, che sarà il documento base per l'individuo e per lo Stato, per tutte le nuove orientazioni logiche della scuola fascista.

Ma un altro punto si riconnette intimamente con questa applicazione della conoscenza del fattore uomo nella scuola, ed è quello che riguarda il rispetto che tutti invociamo da tempo inutilmente, delle leggi che regolano lo sviluppo fisico e mentale dell'alunno, l'armonizzazione cioè con queste leggi, dei programmi d'insegnamento, nelle varie fasi educative.

Recentemente l'eminente collega accademico Orestano augurava che si tenesse presto un grande Congresso di medici e d'educatori che reagisse energicamente, e soprattutto proponesse rimedi urgenti, contro questa continua violazione che i programmi della scuola media soprattutto, fanno delle leggi naturali della crescita mentale dei soggetti.

Egli dice, ed ha perfettamente ragione, che negli anni della scuola media inferiore, nelle

prime tre o quattro classi ginnasiali, quando cioè lo sviluppo normale della mente del ragazzo lo porta ad un attivismo muscolare esagerato congiunto ad una intensa curiosità per la realtà oggettiva, si insegnano invece, prevalentemente, materie di analisi astratta dell'attività mentale, e viceversa negli anni liceali, negli anni della crisi della pubertà, quando la mente è portata all'analisi interiore dei fenomeni, è allora invece che si insegnano scienze naturali, lingue vive, geografia, politica, biologia, tutto quello insomma che ha poco a che vedere con questa attitudine prevalente dell'intelletto alle analisi interiori.

È tempo dunque che una pedagogia ortogenetica faccia modificare questi programmi anti-biologici ed antinaturali: ed anche su questo spero che il bisturi coraggioso dell'onorevole Ministro dell'educazione nazionale, venga a dare ragione a noi biologi, che da tanti anni portiamo la nostra voce nei Congressi ed anche nei Consigli dell'educazione nazionale, su questo inconveniente universalmente lamentato. Revisione di programmi scolastici chiediamo, che anche l'onorevole Ministro ha riconosciuto ridursi spesso a cultura formalistica ed assai poco realistica, mentre questa è sempre più richiesta dalle esigenze dello Stato corporativo.

Ma c'è ancora di più: la considerazione del fattore umano, nella scuola, si rivela importante, quando noi vogliamo procedere all'attuazione di quell'orientamento tecnico e professionale dei futuri lavoratori della mano o del cervello, che tanto giustamente ha richiamato l'attenzione dell'onorevole Ministro dell'educazione nazionale, in questo momento in cui lo Stato corporativo esige la preparazione di maestranze ben addestrate, ben selezionate ed orientate alle varie attività delle varie categorie produttive.

A questo proposito mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sul fatto se non sia opportuno, allo scopo di evitare la formazione di masse amorfe e mediocri di studenti che si arrestano a mezza strada, nelle scuole medie inferiori, per la ragione che oggi non è possibile che un ragazzo a dieci anni, quando lascia la scuola primaria sappia e possa orientarsi nettamente verso una data forma di attività produttiva, se non sia opportuno, dicevo, istituire una scuola secondaria inferiore di tipo culturale unico basale, con programmi di cultura eminentemente pratica ed oggettiva, cioè aderente alla fase psicogenetica speciale di questi primi anni della scuola media inferiore. Tale cultura basale unica per tutti potrebbe essere circoscritta al primo triennio, e servirebbe moltissimo, soprattutto a scopo di orientamento e di conoscenza delle attitudini degli allievi: così dopo questo primo triennio di cultura post-primaria, si potrebbe da parte dei maestri e dei genitori, prendere una decisione coscienziosa sulla via da far seguire allo scolaro.

Ma ancora un'altra considerazione io farò su questo problema dell'orientamento precoce dei

futuri lavoratori, ed essa riguarda i figli dei contadini. Più volte nelle mie inchieste personali nelle campagne ho sentito lamentare dalle famiglie dei contadini il fatto che i loro figli sono per troppi anni distratti dai lavori campestri ed attratti per ragione degli studi primari verso la città: e soprattutto essi lamentano la mancanza di quell'aiuto tradizionale che anche un ragazzo di dieci anni in passato dava al padre ed alla madre. È questa una protesta di una importantissima categoria di produttori della Nazione su cui non dobbiamo facilmente sorvolare. Mi domando se non sia opportuno considerare la possibilità di limitare l'insegnamento teoretico, per così dire, della scuola primaria ai primi tre o quattro anni, riducendo l'obbligo della parte teoretica della scuola primaria, ma completando tale cultura ridotta con corsi pratici obbligatori di avviamento al lavoro, in modo da mettere subito in grado i figli dei contadini, i quali nel 50 per cento dei casi, secondo le osservazioni di un competentissimo direttore di scuola primaria, non hanno attitudini per la cultura libraria, per la cultura generale, ma hanno desiderio intenso di avviarsi subito al lavoro delle mani, mettendo in condizione il figlio del contadino di uscire dalla scuola primaria obbligatoria a 14 anni come un piccolo contadino già avviato al suo mestiere, con qualche dozzina in meno di cognizioni imparate sui libri, ma col saper maneggiare già gli strumenti del lavoro ed essere così in grado a 13 o 14 anni di aiutare il padre o la madre.

E vengo adesso, onorevoli Senatori, all'ultima parte del mio tema, quella che, forse più pretenziosamente (mi sia da voi usata indulgenza), vuole affrontare il problema dei mezzi pratici di adattamento della preparazione educativa, formativa scolastica, alle esigenze dello Stato corporativo e dello Stato imperiale.

Già da tempo io vado sostenendo la necessità di introdurre obbligatoriamente nella scuola, o nella scuola di tutti i gradi fino all'inizio almeno delle Università, od in una certa epoca, soltanto, e per un tirocinio d'una durata che vorrà stabilire l'onorevole Ministro della educazione nazionale, l'insegnamento e la pratica del lavoro manuale obbligatorio per tutti gli studenti, in tutte le forme di scuole.

Questo concetto della introduzione del lavoro manuale obbligatorio in tutti i tipi di scuola è un concetto che a mio modesto parere ha un valore incalcolabile dal punto di vista della elevazione etica e sociale del futuro cittadino, dal punto di vista formativo ed integrativo del medesimo; dal punto di vista pratico ed economico.

La scuola, come direbbe il collega Alfredo Baccelli, deve spalancare le finestre perchè dalle aule dello sbadiglio lo scolaro passi alla viva luce del sole. Io già intuisco, in queste belle parole dell'onorevole relatore, la necessità che dai libri che parlano di Omero e di Virgilio o della filosofia di Hegel o di Kant o dell'algebra e geometria supe-

riore, lo studente passi al modesto ma utilissimo e fecondo lavoro delle mani, e faccia questo lavoro e si metta nelle stesse condizioni dell'umile lavoratore, con un tirocinio sufficiente, così da potere, lo studente della scuola secondaria, o, come dicevo, anche quello della scuola universitaria, insieme con la sua formazione culturale intellettualistica, imparare anche a maneggiare gli strumenti di quel lavoro manuale, che non è meno nobile, soprattutto in un paese a regime corporativo e fascista, che il lavoro dell'intelligenza.

Così solamente può aversi un'elevazione etica del futuro cittadino corporativo, perchè quando lo studente della scuola classica o scientifica o magistrale o commerciale si troverà accanto all'umile lavoratore della terra ed al modesto artigiano, finalmente sentirà e comprenderà, con spirito veramente altruistico di vera comprensione umana, che il lavoro è pari nel campo della mano come in quello dell'intelletto, che tutte e due i tipi di lavoratori, che finora il liberalismo e il socialismo avevano tenuto distinti, devono col fascismo e col corporativismo sentirsi come nella trincea della guerra, pari anche nella trincea del lavoro.

E quanto al valore formativo, nulla, secondo i biologi, ed io parlo in questo momento come biologo, nulla perfeziona di più l'intelletto quanto il lavoro e l'esercizio intelligente delle mani: c'è tale intima corrispondenza tra la mano che lavora e il cervello che pensa che l'una riflette le sue conoscenze sull'altro, e nulla può meglio servire allo sviluppo armonico dei muscoli, del cuore e del cervello, quanto un lavoro manuale coordinato in giusta misura con il lavoro dell'intelligenza.

A favore di questo proposto lavoro manuale in tutti i tipi di scuola, vi è anche un'altra ragione, che interessa il problema dell'orientamento professionale dei giovani. Io credo che se adotteremo il lavoro obbligatorio fatto nei campi e nelle officine, molti ragazzi che frequentano le scuole secondarie classiche, scientifiche, commerciali, o magistrali, senza conoscere le proprie attitudini, potrebbero affezionandosi ai lavori manuali, sentirsi dotati per tali lavori di attitudini latenti fino allora ed insospettate, e così molti di questi giovani, che erano avviati per carriere intellettualistiche, senza consapevolezza, potrebbero essere indirizzati a preferire di diventare anzichè professionisti mediocri, intelligenti agricoltori, geniali artigiani, abili meccanici. Infine nulla io credo più di questo coordinamento del lavoro manuale obbligatorio nella scuola col lavoro intellettuale, sia necessario per formare quell'uomo integrale che occorre oggi all'Italia imperiale. La scuola non può creare più il cittadino a tipo segmentario ed unilaterale. Solamente l'abilità delle mani unita all'abilità dell'intelligenza può permettere al futuro cittadino imperiale di affrontare quegli ostacoli innumerevoli che la natura gli offrirà, quando egli vorrà percorrere, come ha detto l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale, per lungo e per largo le vie dell'Impero,

quando egli vorrà esplorare e dissodare, costruire, seminare in quelle terre ancora vergini che la Provvidenza ha voluto nuovamente affidare al genio poliedrico e fattivo degli eredi legittimi di Roma.

Ed ora, onorevoli Senatori, io conchiuderò augurando che la scuola fascista, se vuole veramente formare corpi armonici, sani, forti, adattati alle esigenze dello Stato imperiale e dello Stato corporativo, tenga permanentemente fissi i suoi occhi su quel modello di uomo, veramente integrale, che la provvidenza ha messo a Duce e padre della nostra Italia: Benito Mussolini, il quale sa con uguale competenza e con la stessa nobile semplicità, scendere al livello del lavoratore del campo e del lavoratore delle officine, ed emularli nel maneggio della vanga, del martello, della cazzuola; di Benito Mussolini, il quale sa guidare per le vie del cielo o per le soleggiate strade d'Italia una macchina a grandissima velocità, come a grandissima velocità, con il potente suo occhio di aquila, sa risolvere al suo tavolino i problemi più difficili della politica e dell'arte della guerra, nonchè creare principi direttivi nuovi delle scienze, delle arti, delle lettere, del diritto, di tutto quello che è fonte di progresso spirituale per la Nazione.

Io credo che su questo modello umano, sintesi della nostra armonica, pitagorica stirpe mediterranea, noi possiamo incidere un trinomio nuovo, il quale sostituisca il motto che fino ad ora è stato il motto della gioventù studiosa italiana « Libro e moschetto »: il trinomio nuovo, se mi permettete, onorevoli Senatori, deve suonare « Libro, moschetto e vanga ». La vanga che è lo strumento ideale della gente romana, per il lavoro della terra, che racchiude i semi della nostra grandezza economica e politica. Con questo trinomio: « Libro, moschetto e vanga » io auguro che la scuola fascista italiana compia veramente la sua bonifica integrale. (*Vivi applausi*).

MILIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIANI. Onorevoli senatori, esporrò brevementemente alcune poche constatazioni da me fatte. Un giorno dello scorso mese di febbraio ebbi occasione di incontrare il nostro ministro dell'Educazione Nazionale e non potei fare a meno di manifestargli tutto il mio compiacimento per la Mostra tecnica, che io avevo ripetutamente visitato.

Egli era occupatissimo in quel momento e il discorso non potè seguirne.

Ora io ho qui la soddisfazione di poter dire al Ministro e ai colleghi senatori, il perchè di quel mio compiacimento. Esso derivava dal fatto che nelle ripetute visite che avevo avuto occasione di praticare a quella Mostra, due conseguenze essenziali mi parve se ne potessero dedurre e cioè: primo, la possibilità che oggi il nostro Paese disponga di tutti i mezzi necessari a poter potenziare la Nazione e l'Impero; secondo (e in questo concordo con quello che ha detto così bene il mio predecessore) che numerose vie nuove sono aperte

a tutti i giovani che seriamente si propongono di studiare e di operare. Questo risultava anche perchè gli ordinamenti della Mostra erano fatti con criteri tali da rendere evidente l'opera delle singole scuole e di poter giudicare la diversa efficienza di esse. Infatti la disposizione per materia e non per scuole, permetteva facili confronti e rilievi da interessare vivamente coloro che non per semplice diletto visitavano la Mostra.

Molte considerazioni si potrebbero fare sopra l'insegnamento industriale e professionale, dopo quella visita, ma io qui credo di dovermene passare, perchè dovrei andare troppo per le lunghe, e poi sono certo che di molte di esse meglio di me se ne è già reso conto il nostro Ministro. Tuttavia vi voglio informare sopra quello che si riferisce alla istruzione femminile. La Mostra di queste scuole era non meno interessante delle altre e anzi posso dire che, tenuto conto del grado di cultura generale e sociale della donna in Italia in questo momento, le scuole femminili professionali, non sono inferiori alle maschili. Ma dove mi è parso di vedere assolutamente meno di quello che sarebbe desiderabile, è in quel particolare ramo d'insegnamento affatto proprio della donna e che dovrebbe essere molto più intensamente curato e largamente diffuso voglio: dire dell'educazione domestica.

Se si volesse fare la storia dell'educazione domestica in Italia, potremmo molto più di altre Nazioni risalire all'antico, e cioè fino al pensiero di Leonardo da Vinci, conservatoci dal « Codice Atlantico », o meglio a Leon Battista Alberti, che col suo aureo libro « Della famiglia », dette le prime norme di tale insegnamento.

Ma io non voglio risalire ad origini così lontane e nemmeno tediare il Senato rifacendo la storia da tempi più vicini. Voglio solo ricordare che quando fu tenuto qui a Roma nel 1927 il Congresso internazionale per l'educazione domestica, il Segretario Generale del Partito Nazionale Fascista del tempo, tenne a far rilevare come quel Congresso si svolgesse con la valida collaborazione del Partito Fascista che in esso vedeva come si trattassero questioni fondamentali rispondenti all'indirizzo dell'educazione voluto dal Partito stesso.

Ora dal 1927 ad oggi è stato fatto parecchio e non si può negare, vi è non solo una scuola superiore per preparare le insegnanti di economia domestica ma altre ve ne sono in varie città d'Italia; tuttavia le scuole sono ancora troppo scarse e scarsissimi pure i corsi temporanei, troppo scarsi di fronte alla grande massa della quasi totalità delle donne italiane che dovrebbero frequentarli. Non è detto che le donne adulte non si giovino di questi insegnamenti, che varrebbero a metterle al corrente delle nuove condizioni della vita sociale, dei mezzi nuovi per poterle affrontare. Esse non si sentirebbero più fuori del nostro tempo, come loro spesso avviene di fronte a nuove necessità dalle quali non sanno come cavarsela appunto perchè

non conoscono i mezzi che le moderne applicazioni della scienza mettono a loro disposizione.

Senza pronunciare troppe parole, io raccomando all'onorevole Ministro, e spero di trovarlo consenziente, di dare il maggiore sviluppo alle scuole che servono a preparare le donne alla vita familiare come è voluto dai principi sanciti dalla Carta del Lavoro, affinché si traducano in atto ed elevino le donne alla dignità delle funzioni a cui sono chiamate.

Desidero ora fare una particolare raccomandazione all'onorevole Ministro, la quale involge, secondo me, tutto l'insieme dell'istruzione tecnica. Quando era Ministro dell'educazione nazionale S. E. De Vecchi, rispondendo ad una mia considerazione volle osservarmi che io non avevo compreso bene che cosa fosse l'istruzione tecnica, e ciò perchè rilevai che con il trasferimento dell'istruzione tecnica dal Ministero di agricoltura, industria e commercio a quello dell'educazione nazionale l'unità dell'istruzione tecnica fu spezzata, tanto da risultarne un organismo che allora definii un corpo senza testa e senza gambe.

Questa situazione è ora alquanto diversa; ma devo rilevare che queste scuole devono impartire insegnamenti di carattere contingente e però devono trovarsi a contatto diretto con le industrie, con l'agricoltura, con i commercianti ecc., e ciò al fine di trovarsi in condizione di poter rispondere pienamente alla loro istituzione. Rilevo inoltre quanto giovi alla buona riuscita degli sviluppi di un così complesso ordine di scuole una saggia ed adeguata organizzazione degli uffici di comando che mi sembra ora un po' deficiente: occorrerebbe almeno, secondo il mio modesto avviso, creare un corpo consultivo di persone pratiche nel campo delle diverse attività presso la direzione generale di queste scuole; in tal modo si potrebbe avere un mezzo perchè la direzione stessa potesse mantenersi a contatto con la realtà, con le esigenze incalzanti e mutevoli che bisogna seguire.

BOTTAI, *ministro dell'educazione nazionale*. Un vero e proprio comitato corporativo funziona già da qualche tempo presso il Ministero dell'educazione nazionale.

MILIANI. Non insisto, ma a me pareva che così non fosse: ringrazio l'onorevole Ministro e non posso aggiungere altro che rilevare la necessità che tale comitato sia convocato spesso in modo da rispondere alle esigenze per cui fu istituito.

Per un altro punto oggi c'è ancora troppa difficoltà. Io sono industriale e quindi posso in questo senso parlare con una certa competenza. C'è ancora troppa difficoltà, per esempio, nel fare andare nelle industrie insegnanti delle scuole temporaneamente o anche, molto meglio, gli alunni che da queste scuole escono per fare della pratica. Francamente dirò che anche a me qualche volta è stata fatta richiesta ed ho trovato difficoltà, più che per mio conto, nel personale dirigente non amante di avere questi giovani o apprendisti o praticanti. Ma è questione che merita d'essere

studiata, perchè credo che sarebbe molto utile; quelli che vengono dalle scuole portano delle cognizioni nuove e fresche e d'altra parte gli industriali possono dare a questi giovani cognizioni che non hanno potuto acquistare nelle scuole. Con questa raccomandazione che ho fatto non voglio più a lungo tediare il Senato e molto meno il Ministro che mi intende molto meglio di quello che io non sappia dire. Penso però, e credo in questo di aver consozienti coloro che hanno la pazienza di ascoltare, che quello che è il vero fulcro del progresso sia materiale che sociale stia nell'insegnamento tecnico e che su questo fulcro si possa, meglio che sopra ogni altro, appoggiare la leva del divenire del nostro Paese e del nostro Impero. (*Applausi*).

CIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAN. Onorevoli senatori, io debbo cominciare con una confessione. Ho dovuto resistere e, aggiungo, vittoriosamente, ad una tentazione. Il tentatore è nella persona dell'onorevole senatore Baccelli che, con la sua relazione così pregevole e suggestiva nella parte riguardante le biblioteche, mi aveva tentato. Senonchè, dicevo, io sono riuscito a resistere, prima di tutto perchè l'argomento è così vasto che mi avrebbe costretto ad abusare della pazienza degli onorevoli senatori; poi perchè ricordavo due magistrali discorsi che non avevo udito, ma avevo letto e che erano stati pronunciati in questa aula parecchi anni or sono da due insigni senatori: il senatore Pio Rajna e il senatore Gerolamo Vitelli. Magistrali, ma ciò nonostante, rimasti presso che lettera morta. Mi sarebbe mancato il coraggio di riprendere quegli argomenti, con tanto minore autorità dei due illustri e sempre compianti colleghi. Ma questa resistenza alla tentazione del tema «Biblioteche», non m'impedisce, onorevole Ministro, di esprimerle tutta la mia viva compiacenza per un recentissimo provvedimento da Lei preso, riguardante la Biblioteca Casanatense, classificata ad un grado superiore, cioè, per una destinazione eccezionale e speciale di biblioteca, direi quasi, aristocratica, destinata esclusivamente agli studiosi di professione o ai giovani cultori di studi storici e letterari. Mi sono compiaciuto non tanto per il fatto in sé, quanto per il criterio adottato e applicato con questo provvedimento, criterio che io rammento con piacere di aver manifestato qualche anno fa in occasione di un «referendum» che era stato lanciato qui in Roma per invitare gli studiosi a pronunciarsi sulla possibilità ed opportunità di fare delle non poche, ricche, preziose, venerande biblioteche romane, un ammasso unico librario, sradicandole dalle loro sedi storiche originarie.

Mi compiaccio che l'onorevole Ministro abbia mostrato di assumere un atteggiamento molto netto a questo riguardo e aggiungo l'espressione di questo voto: possa egli, anzi, voglia, estendere questo provvedimento a qualche altra biblioteca romana, come l'Angelica, la Vallicelliana e simili;

pur troppo, non più per l'Alessandrina che ha dovuto emigrare in un ambiente che non è il suo.

Mi permetto di aggiungere un altro augurio: poichè so di parlare ad un Ministro il quale, anche nella sua azione per la cultura nazionale non può dimenticare di essere stato il fante del Carso e l'ardito del Montello, l'augurio ch'egli, mediante opportuni accordi con l'onorevole Ministro degli interni, riesca a trovare ed assicurare un *modus vivendi* tra le Biblioteche e gli Archivi, tale da permettere che le competenze e le attività, i diritti e i doveri rispettivi non abbiano a venire più in conflitto fra loro, con pregiudizio degli studi e degli studiosi. Al quale proposito mi rincrebbe anzi che non sia presente qui il nostro insigne collega senatore Salata, al quale mando un cordiale saluto per la bella opera di propaganda di italianità, non solamente politica, che egli viene facendo a Vienna; chè, se egli fosse fra noi, si sarebbe indotto probabilmente a trattare questo punto delicato e di viva attualità con l'efficacia che gli viene dalla rara competenza in tale materia.

E vengo all'argomento del mio discorso.

Certo, se io penso ai problemi di grosso calibro che sono stati trattati in quest'aula nelle ultime sedute, e anche in questa tornata, dal senatore Pende, se penso a questi poderosi problemi, sento di dover armarmi di una dose di coraggio non piccola per trattare della stenografia, un argomento relativamente tenue che appartiene ad uno dei settori più modesti dell'Educazione nazionale, tanto che in quest'aula, ch'io sappia, non è stato mai trattato. Ma nonostante l'apparente tenuità, credo che esso meriti di essere trattato; anche perchè tutto a questo mondo è relativo, e talora le cose che paiono piccole, ben considerate d'avvicino in contatto con la realtà di cui sono parte, ingrandiscono. Tale è il caso della stenografia; quando, per giudicarla, adottiamo il giusto criterio d'indagare se e fino a qual punto essa corrisponda alle tendenze ed alle esigenze caratteristiche dei tempi.

Infatti, se c'è un'arte che risponde alle esigenze dell'età nostra, un'età che sembra avere per parola d'ordine « tempo è moneta », ed è tutta presa dalla febbre della velocità, è proprio la stenografia.

Al quale proposito sarei tentato di osservare, fra parentesi, che questa denominazione, invalsa ormai nell'uso, di « stenografia » (scrittura breve), non è veramente la più appropriata, perchè non ritrae il carattere più essenziale di quest'arte, che non è tanto la brevità dei segni, quanto la celerità, e questo carattere si può meglio designare con la parola « tachigrafia », a meno che non si voglia ricorrere alla forma troppo complessa e corpulenta di « tachistenografia ».

A parte questo, io penso che l'arte modesta di cui parliamo, bene considerata nella sua storia e nelle sue funzioni, ingrandisca ai nostri occhi; e ben lo posso attestare io per un'esperienza perso-

nale di più che sessant'anni; onde il parlarne oggi qui è per me un assolvere anzitutto un debito di gratitudine, e poi, soprattutto, un'occasione per affermare il saldo convincimento che la stenografia risponde ad un alto interesse nazionale: duplice interesse, culturale ed economico. La mia esperienza personale mi porta a ricordare che, a partire dagli anni lontani di studente liceale a Venezia, le mie ore e quindi le mie giornate lavorative, per virtù della stenografia, mi risultavano triplicate; e perciò, se io sommo tutte queste ore e queste giornate il cui rendimento riusciva accresciuto in proporzione, sono costretto a provare e ad esprimere un sentimento di gratitudine verso quest'arte che mi ha allungato di qualche anno l'opera mia di studente, di studioso e di maestro.

Ma dal mio caso personale passando a quello collettivo e generale, io vi invito, onorevoli Senatori, a fare un calcolo semplicissimo. Pensate per un momento alle migliaia, alle centinaia di migliaia d'italiani studiosi, professionisti, funzionari che, ignorando l'esistenza della stenografia, oppure conoscendola per sentita dire, se ne mostrano noncuranti e disposti, magari, a svalutarla e a sorriderne; e sommate insieme le innumerevoli ore, le giornate, gli anni lavorativi utili che in tal modo vengono sottratti alla Nazione per l'uso della lenta scrittura ordinaria invece della veloce stenografia, e avrete un'idea dell'ingente patrimonio di ricchezza (dacchè lavoro è ricchezza) che si è lasciato e si lascia disperdere invano per la Nazione.

Ma il campo in cui può operare la stenografia non è poi così limitato come si potrebbe credere a primo tratto.

Nonostante l'indifferenza di troppa parte degli italiani, la stenografia ha saputo farsi strada; e basta pensare del resto ai servizi mirabili che essa rende anche fra noi alleandosi al telegrafo, e più ancora al telefono. Questa docile ma devota e consapevole ancella della parola, compie veramente una preziosa funzione come raccogliitrice e propagatrice del pensiero umano, una funzione, sia pur sussidiaria, di civiltà. Senza la stenografia gli incalcolabili benefici che il telefono assicura, vincendo il tempo e lo spazio, sarebbero immensamente minori. E giova sapere che sono già abbastanza numerosi gli stenografi che possono trasmettere ai grandi giornali, e direttamente alle loro tipografie, le cartelle che vi sono composte immediatamente da operai addestrati alla pratica della stenografia, e così si dica per altri usi essenzialmente moderni e caratteristici di questo nostro « mondo veloce », così in pace, come in guerra.

Ma questi benefici, che pure sono abbastanza tangibili, si direbbero ignorati o non apprezzati dai più degli italiani.

E si che l'Italia stenografica ha avuto due fortune, cospicue fortune. Prima di tutto, già dal 1863, un professore moravo, ma che si laureò alla Università di Padova e poi insegnò in lingua italiana nella Dalmazia, a Venezia, a Padova ed a

Trieste, Enrico Noe, diede agli italiani il primo manuale stenografico in cui mirabilmente e con perfezionamenti notevoli è adattato alla lingua italiana il manuale del tedesco Gabelsberger: un vero capolavoro questo, frutto di lunghi studi e fatiche; di quel Gabelsberger il quale, tedesco, aveva lealmente reso l'omaggio più alto e direi più sonoro che si potesse fare alla romanità, ricordando le note tironiane, cioè la scrittura stenografica del liberto di Cicerone che, come prezioso e fedele collaboratore, legò il proprio nome a quello del grande oratore. E vale la pena di riferire le sue parole che onorano lui e insieme il suo precursore romano: « Nessuno può aspirare a farsi maestro nell'arte della stenografia, se non va prima alla scuola dai Romani », anzi testualmente così: « muss zu den Römern in die Schule gehen ».

Più chiaro e più eloquente omaggio alla romanità questo tedesco non poteva fare, onde sarebbe ingiusto ed ingrato chi non ne tenesse conto.

Orbene, il sistema Gabelsberger, diventato il sistema italiano di Enrico Noe, affidato dal 1914 al caposcuola prof. Guido du Ban di Trieste, che, funzionario di quel Municipio, ebbe a soffrire persecuzioni e prigionia dall'Austria durante la grande guerra, è giunto ormai, in forma via via sempre più perfetta, sino alla 24^a edizione. Principale centro d'irradiazione fu, dunque, Trieste, dalla quale città, la stenografia diventando spesso criptografia per motivi politici, si diffuse a Venezia, a Padova, e per tutto il Veneto, e quindi a Roma, dove diventò come era stata e come era a Trieste e in tutto il Veneto, uno strumento efficacissimo di contatti e di contrabbandi patriottici fra gli Italiani irredenti e i regnicoli. Così è chiaro, onorevoli Senatori, che la storia della stenografia italiana, che ebbe non a caso la sua culla nella città di San Giusto, è storia d'italianità purissima.

Più intensamente che mai, dopo il '66, tutta una schiera di generosi e insigni cittadini, avanguardia del migliore irredentismo, tende le mani da Trieste ai fratelli regnicoli della Venezia e di Roma: fra essi, eminenti, Luciano Morpurgo, Felice Venezian e Felice Tedeschi, pionieri della stenografia e della causa italiana. Il Tedeschi, insigne avvocato e docente all'Università, passato a Torino, vi trapiantò quell'arte che fruttificò magnificamente, con la benemerita società stenografica italiana che poi prese il suo nome, messasi in gara con quella di Padova, la prima delle italiane, sorta anni addietro per opera degli studenti triestini e veneziani di quella università. Da Trieste vennero a Roma gli emigrati politici che portarono la bandiera alabardata sulle rive del Tevere; prima di Oberdan venne qui l'ingegnere Aurelio Salmona, il cui nome e la cui opera appartengono un po' alla storia del Senato. Il Salmona, intelligente e animoso propagandista d'irredentismo, protettore ed amico e largo di aiuti morali e materiali al suo Guglielmo Oberdan, venne a Roma per cercarvi lavoro; picchiò

alla porta del Senato, armato della sua stenografia, ma poichè allora v'era usato il sistema tayloriano, gli fu messa la condizione di cambiare sistema. Facendo di necessità virtù, con uno sforzo di volontà aiutata dall'ingegno vivace, egli si piegò a impadronirsi di quel sistema, ora degnamente sepolto; divenne allievo stenografo e poi, revisore capo degli uffici stenografici, pur serbandosi nel cuore e negli usi suoi personali e politici, fedele al manuale italiano di Enrico Noe, col quale da Roma teneva legate continuamente le fila della propaganda patriottica. Tutte queste considerazioni ci portano in un clima eminentemente eroico. Ho fatto il nome di Felice Venezian: a questo va congiunto un altro nome caro a tutti gli italiani, quello del cugino Giacomo Venezian, medaglia d'oro e stenografo, insigne maestro di diritto civile e maestro di eroismo, caduto sul Carso alla testa del suo battaglione, dimostrando così di portare degnamente lo stesso nome dello zio suo, Giacomo, spentosi qui in Roma nel 1849, per ferite ricevute alla difesa del Vascello e di Villa Spada. Storia di grandi nomi e di grandi anime che splendono nell'Albo d'oro della stenografia italiana, nel quale resterà scritto anche un nome più recente, quello di Guido Neri, il giornalista stenografo del « Popolo » di Trieste, vittima compianta dell'attentato terroristico del 10 febbraio 1930, il quale meritò che di lui Benito Mussolini scrivesse: « Coprite di fiori la salma del Camerata Neri, la cui tragica fine mi ha rattristato profondamente. Egli è caduto al suo posto di lavoro e di combattimento. Il suo stoico contegno di fronte alla sorte lo onora, il suo sacrificio ammonisce le Camicie Nere di Trieste ad essere sempre più intransigentemente fedeli alla causa della Rivoluzione fascista ed ai supremi doveri verso la Patria ». A questa schiera si aggiungono altri maestri insigni, come Leone Bolaffio, già commercialista insigne all'Università di Bologna, nella quale città egli vive la sua dolorante vecchiezza, circondato dalla venerazione affettuosa degli amici e dei discepoli. Io che l'ebbi in Venezia maestro indimenticabile dell'arte stenografica, gli mando da quest'aula il mio devoto riconoscente saluto.

Alla stenografia di Enrico Noe appartenne un uomo politico ed un altro insigne cultore e maestro di studi universitari, Guido Fusinato, che, anche in grazia della sua veloce penna stenografante fece una rapida carriera giungendo fino all'alto ufficio di Ministro dell'allora istruzione pubblica. Dopo quanto ho detto, ci sarebbe da concludere che i frutti sono stati abbastanza copiosi e lo furono, specialmente nei primi decenni.

Si moltiplicarono ben presto le società stenografiche, notevoli per la loro attività, l'Associazione magistratale e l'Unione stenografica lombarda, la « Felice Tedeschi » di Torino, l'Accademia di Padova che mettono capo alla Federazione che ha sede a Firenze. Ma i frutti non furono quali e quanti era legittimo attendersi.

Alla prima seguì, non immeritata, la seconda fortuna il 18 marzo 1928. Il genio veggente e rea-

listico del Duce, anche fra i duri travagli della Rivoluzione in cammino, non tardò a intuire l'importanza della stenografia e « su conforme parere dei competenti organi tecnici » col decreto che reca quella data memorabile, volle assicurare l'unità del sistema stenografico e dare continuità di vita alla stenografia italiana, che fino dal '23, per la provvida legge Gentile, era stata introdotta come obbligatoria nelle scuole complementari e negli Istituti tecnici inferiori. Duole tuttavia dover riconoscere che gli effetti di questo decreto non parvero se non scarsamente corrispondenti al fine cui esso mirava. Le ragioni di ciò sono molteplici; questa, anzitutto, che i mezzi coi quali si credette di poterlo applicare, si rivelarono bentosto inadeguati; ragioni, dunque, e rispettabili di bilancio. Ma non meno grave ragione credo sia stata la mancanza di una, direi, coscienza stenografica, per mancata propaganda nel Paese, che si stimò superflua proprio quando il momento era singolarmente propizio per farla con crescente ardore di fede. Fatto sta che le condizioni nelle quali oggi versa la stenografia di Stato sono tali da far pensare a quelle in cui era caduta la ginnastica prima del Fascismo, nonostante l'intervento eloquente ed energico di un Ministro che rispondeva al nome di Francesco De Sanctis: erba che cresceva intatta nelle palestre, ragnatele nei locali ginnastici e gare... di esenzioni e di diserzioni pacifiche.

Ora, onorevole Ministro, credo che questa condizione di cose debba in Regime fascista cessare; è il momento sia quanto mai propizio. Credo inoltre che la « conditio sine qua non », per avvicinarsi gradatamente alla mèta ancora lontana, cominciando a formare una coscienza stenografica e a dare sempre più feconda attività alla stenografia italiana, sia quella di mantener salda l'unità del sistema voluta dal Duce. Sono certo di poter fare assegnamento sull'energia intelligente e sulla volontà di Lei, onorevole Ministro. E perchè so bene che i confronti che sogliono dirsi odiosi, sono invece molto istruttivi, purchè calzanti e opportuni, mi permetto di farne uno, rapidamente, che nelle attuali contingenze politiche assume un significato ed un'efficacia specialissimi. Alludo all'esempio che ci offre in questo campo la Germania, dove sin dal 1924 si è istituita la stenografia unitaria che ormai ha conquistato tutto il Reich. La propaganda che vi si fa per l'insegnamento della stenografia di Stato e la guerra mortale che si fa ai tentativi di altri sistemi, sono notizie che appartengono alla cronaca di tutti i giorni. Si è arrivati al punto che per essere ammessi a qualsiasi impiego, o posto di funzionario statale, in qualsiasi Dicastero, occorre avere il diploma di questa stenografia unitaria, come una condizione « sine qua non ». La propaganda stenografica è affidata alla Lega stenografica tedesca che ha ora la sua sede in Bayreuth e il cui capo è Carlo Lang, insediato in un proprio ufficio presso il Ministero degli interni a

Berlino e che agisce d'accordo col Ministro stesso, onde i suoi provvedimenti sono legge. La stenografia è insegnata in tutte le scuole in forma quasi sempre obbligatoria. La Lega unitaria stenografica conta ormai più di duemila società e i soci oltrepassano la cifra di duecentomila. Mi astengo dal dare le statistiche italiane perchè, in tal caso, il confronto rischierebbe di parere odioso. Ma dovrebbe essere efficace.

Perciò, onorevole Ministro, molto c'è ancora da fare; ma la strada scelta è la buona. A Lei non mancheranno nè la volontà, nè la bontà dei propositi per seguirla, mettendo anche la stenografia al passo di marcia imperiale. Qualche provvedimento iniziale darà il tono e la spinta: riaprire al più presto le sessioni di esami, per alimentare di nuovi insegnanti le scuole; e fare ad essi insegnanti, nei limiti delle possibilità del bilancio, condizioni più convenienti e tali da indurli a rimanere o ad aspirare, perchè — non dimentichiamolo — oggi questi insegnanti, tutti incaricati, sono messi a livello degli insegnanti di calligrafia, mentre la stenografia, così come va insegnata e come deve essere appresa per riuscire veramente utile, non è operazione puramente tecnica e servile, ma di concetto, e riesce tanto più efficace come strumento culturale ed economico quanto più chi la usa sarà colto e intelligente.

Mi permetto, infine, di consigliare una disposizione che s'impone per ragioni di coerenza, ed è questa: dal momento che per l'abilitazione all'insegnamento della stenografia è prescritto il diploma di maturità classica, è logico l'estendere l'insegnamento della stenografia anche alle scuole medie classiche. Mi affretto ad aggiungere che non sarei un fautore rigoroso della obbligatorietà, anzi vorrei che si estendesse il campo dell'insegnamento della stenografia nelle scuole statali in forma facoltativa, ma a una condizione: che in tutti i concorsi in cui siano in gioco la cultura e l'intelligenza individuali del candidato, — cioè per uffici di concetto — si richieda il diploma di abilitazione alla stenografia, per le ragioni che ho già esposte.

Con vivo compiacimento, onorevole Ministro, io ricordo che, esordendo felicemente nel discorso tenuto giorni sono all'altro ramo del Parlamento, Ella ha affermato la necessità di dare, attraverso alla scuola, « l'uomo nuovo agguerrito alla vita moderna, l'uomo del tempo di Mussolini ».

Faccio l'augurio che, tra le armi onde deve essere agguerrito questo uomo nuovo del tempo di Mussolini, non manchi mai l'arma della stenografia. (*Applausi*).

SOLER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLER. Onorevoli Senatori, permettetemi che tratti brevemente due argomenti riguardanti la vita universitaria.

In primo luogo devo esprimere la mia sincera soddisfazione per quello che è stato finora fatto dal Ministero dell'educazione nazionale per la

sistemazione degli aiuti e degli assistenti universitari e per migliorare la loro situazione finanziaria.

Gli aiuti e gli assistenti sono, come dice giustamente l'illustre relatore del Bilancio, « preziosi collaboratori dell'insegnamento ed hanno funzioni importanti nella vita delle università », non soltanto per il loro continuo contatto con gli studenti, ma perchè, e specialmente, rappresentano il personale scientifico del domani. Tutto ciò che sarà possibile fare ancora per legare i più adatti ai nostri Istituti ed alla vita scientifica, sarà un bene per la scienza.

E passo alla questione spinosa dei mezzi di cui dispongono le Università per le ricerche scientifiche, che si riconnette alla vita scientifica della Nazione. Prescindo, per brevità, dalle condizioni attuali ai fini della ricerca scientifica di alcune delle Università ex-B, divenute A con i recenti provvedimenti.

L'onorevole Ministro conoscerà meglio di noi tale situazione e le conseguenti necessità. Però ritengo che tali condizioni non sempre rosee ai fini anzidetti, più o meno si ripetano anche nelle antiche Università di tipo A, secondo la passata nomenclatura. La legge del 1923 stabilendo per le citate Università il contributo statale per il mantenimento, lasciava in favore delle stesse le tasse degli studenti, e incitava i Rettori a provocare dagli Enti locali congrui mezzi per sopperire con maggiore larghezza alle necessità del mantenimento e all'incremento scientifico. Certo i Rettori non hanno mancato a questo incitamento; ma non sempre gli Enti locali hanno potuto o voluto rispondere largamente a questo appello, anche perchè spesso impegnati nei consorzi edilizi. Ed intanto, mentre crescono le necessità scientifiche e di mantenimento, sia per i progressi continui delle varie discipline sperimentali, sia per gli ampliamenti edilizi e le nuove costruzioni universitarie, che assommano, giusto le cifre date dall'onorevole Ministro dei lavori pubblici, a centinaia di milioni, è rimasto immutato il contributo governativo.

Il recente provvedimento di concentrazione degli Istituti superiori che si trovano nella stessa sede universitaria, se ha portato lodevole unicità di indirizzo, non ha portato, sembra almeno fino ad ora, quella somma di economie sulle quali le Università possono fidare per un più largo respiro. Nè per l'attrezzatura scientifica esse possono valersi dei milioni destinati soltanto alla edilizia, e al massimo agli arredamenti. Perciò esse devono affidare il loro incremento in molta parte, al numero degli studenti. Ora, prescindendo dai diversi inconvenienti ben noti derivanti dalla pleora degli studenti e dalla difficoltà per le materie sperimentali di accoglierne numerosi in laboratori e in Istituti non sempre opportunamente attrezzati, il contare sul numero degli studenti produce una continua incertezza sui mezzi da dedicare alla ricerca scientifica.

Del resto, anche nelle Università numerose le

dotazioni degli Istituti non sono vistose, ed in gran parte erogate per spese ordinarie e di esercitazioni.

Che i mezzi attualmente a disposizione delle Università non sono sufficienti per un vero incremento scientifico, è largamente provato dal fatto che sul milione e 700 mila lire che il Ministero dell'educazione nazionale affida annualmente ad un apposito Comitato tecnico per la distribuzione, le richieste si aggirano ordinariamente sugli otto milioni.

Pur tenendo conto della larghezza con la quale i direttori di laboratorio e di istituto valutano le proprie necessità scientifiche, larghezza del resto giustificata dal fortissimo costo attuale degli strumenti, rimane sempre l'enorme sproporzione fra i mezzi a disposizione e le richieste.

Del resto basta aver avuto contatto con i congressi internazionali per riportare la persuasione che se per le discipline d'indole teorica e speculativa il nostro Paese è all'avanguardia, in alcune materie d'indole sperimentale ed applicativa, nonostante i notevoli sacrifici dei ricercatori per tenere alta la scienza italiana, ci troviamo in addietro rispetto all'estero.

Sono perciò spiegabili le lamentele e le richieste che si elevano da tutte le parti, e che hanno avuto espressione anche nell'altro ramo del Parlamento, che mostrano la necessità di provvedere prontamente se si vuole evitare che la scienza italiana resti in arretrato anche in quei rami nei quali si è largamente affermata.

Voglia l'onorevole Ministro, col suo sereno giudizio, valutare e provvedere, almeno intanto con le attuali possibilità del bilancio, i mezzi opportuni perchè tutte le scienze sperimentali si mantengano all'altezza delle gloriose tradizioni italiane, che il Governo fascista tende a conservare.

La questione che ho brevemente trattato è vecchia, ma il Ministro è giovane ed ha volontà tenace e fascista: le Università fidano in voi, onorevole Ministro, perchè l'annosa questione sia risolta per il bene della Scienza e della Patria. (*Vive approvazioni*).

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Per dovere di cortesia verso gli onorevoli colleghi che hanno durato finora a questa discussione, io cercherò di riassumere molto rapidamente quel che volevo dire e mi limiterò ad accennare alcuni problemi di carattere generale.

Dal 1923 noi andiamo avanti, per quanto concerne gli ordinamenti dell'educazione nazionale, secondo il sapiente « provare e riprovare »: Vorrei dire piuttosto riprovando che provando, nel senso che ogni Ministro che è succeduto nella direzione del dicastero dell'educazione nazionale ha considerato come una prova indispensabile di capacità e di autorità provocare delle riforme.

Queste riforme sono state chiamate con nomi diversi: aggiornamento, adeguamento, ritocchi. In

realtà si tratta di siluri lanciati nel sistema legislativo, i quali hanno finito per buttare per aria la riforma preesistente. Nè si può pensare del « destruiam et aedificabo ». Perchè alla distruzione non è sempre seguita la ricostruzione.

Abbiamo più distrutto che edificato e le scorie ingombrano il cammino. È quindi necessario prendere il coraggio a due mani ed arrivare ad una chiarificazione di quello che devono essere i fini dell'educazione nazionale sulla via dell'Impero, come dice il Ministro, e dare agli ordinamenti scolastici una certa stabilità. La continua instabilità negli ordinamenti finisce per dare risultati peggiori di ordinamenti cattivi, perchè non consente di correggerli con la pratica. Quindi bisogna cambiare strada. Constatato con piacere che l'onorevole Ministro, a giudicare dalle sue dichiarazioni, vuol realmente cambiare strada.

Vengo ora ad alcuni problemi più particolari. L'amministrazione centrale scolastica ha raggiunto un soddisfacente ordinamento, dividendo organicamente i grandi settori di controllo dell'educazione nazionale. Ci sarà qualche ritocco da fare e l'onorevole ministro vorrà perdonare se insisto nel raccomandare che sia risolta l'autorità del Consiglio superiore, non perchè intralci l'azione del Ministro, ma perchè la secondi e la conforti, con la fiducia di fare opera utile, con la sua funzione consultiva.

La scuola elementare, che è forse quella che dal 1923 ha subito meno scosse, è in sostanza bene avviata. Dirò subito che l'ordinamento della scuola elementare era ed è buono, ma quello che è migliorato è il personale insegnante. Col miglioramento del personale e con lo sviluppo che ha assunto la scuola elementare, possiamo registrare soddisfacenti risultati, non solo dal punto di vista quantitativo di coloro che alla scuola elementare vanno, ma anche dal punto di vista qualitativo. Indubbiamente oggi i ragazzi escono dalle scuole elementari meglio preparati. Di ciò dobbiamo compiacerci perchè la grande massa degli italiani si ferma alle scuole elementari.

Non oserei dire altrettanto della scuola media, che è stata la più martoriata e bistrattata delle scuole e per la quale manca ancora un concreto e chiaro ordinamento. Non abbiamo ancora sufficiente esperienza, dati i pochi anni dalla sua istituzione, della scuola di avviamento professionale. Essa deve trovare la sua fisionomia, tenendo conto che è la scuola di coloro che possono fare un passo al di là della scuola elementare, ma non molto di più. Quindi deve essere fine a se stessa, cioè preparazione di coloro che non possono frequentare tutte le classi dell'insegnamento secondario e devono limitarsi alla cultura elementare alquanto completata. Se questo carattere si imprimerà alla scuola di avviamento professionale, essa ci potrà dare buoni risultati e potrà anche sfollare le scuole medie, perchè molti, nell'impossibilità di valutare quello che sarà il domani dei titoli di avviamento professionale, finiscono per andare nelle scuole

medie che sono una specie di *passé-partout* per le possibili più modeste occupazioni.

Quanto alla scuola media, oggi un autorevole collega ha accennato ad un problema che è piuttosto vecchio; cioè a dire se la discriminazione delle scuole medie debba farsi dopo un primo stadio comune a tutte le scuole medie anzichè fin dal primo momento.

A dir la verità, per l'uno e per l'altro sistema militano delle ragioni pro e contro. Siccome sono estremamente vecchi gli argomenti in favore e contro io non li ripeterò. Però è da notare innanzi tutto che la scuola di avviamento professionale, come dicevo, già rappresenta un primo sfollamento delle scuole medie e in secondo luogo che la scuola media è il ponte di passaggio per le superiori, ma non lo è necessariamente. Quindi anche la scuola media deve considerarsi come avente fine a se stessa. Se teniamo conto della scuola media come avente fine a se stessa, dobbiamo confessare onestamente, onorevole Ministro, che anche l'ultima revisione dei programmi non risponde ai bisogni nazionali. Anzichè seguire il vecchio monito ciceroniano « non multa sed multum » abbiamo fatto perfettamente il contrario ed andiamo avanti allargando sempre più i programmi delle scuole medie. Si dice: « Perchè non mettiamo nei programmi della scuola media un po' di storia della musica, oppure un po' di diritto, un po' di economia, ecc. ? ». E a furia di aggiungere un po' di ogni cosa utile abbiamo finito per capovolgere profondamente il carattere dell'insegnamento. Cioè a dire, l'insegnamento che dovrebbe avere carattere formativo ha assunto carattere informativo. Abituamo così i giovani, negli anni in cui sono ricettivi, a non meditare e a non approfondire, onde essi vanno avanti studiando libri adattati ai programmi, o male adattati ai programmi, con un senso di insoddisfazione, perchè non riescono a dominare e ad assimilare tutto quello che dovrebbero, secondo i programmi, imparare. Imponiamo ai giovani una digestione larga ed affrettata, alla quale non resistono. Quindi, onorevole Ministro, bisogna avere il coraggio di rivedere i programmi, facendo la revisione piuttosto in profondità che in estensione.

Si può tentare una diversificazione delle scuole medie? In fondo il problema bisognerebbe porlo diversamente. Bisogna abbandonare il sistema della diversificazione, che è alla base della legislazione vigente? Cioè a dire si deve andare avanti secondo il sistema tracciato oppure cambiare strada? Io credo, onorevole Ministro, che il problema non abbia una grande importanza. Su questo punto io dissento profondamente dall'opinione di illustri docenti. Il sistema della specializzazione della scuola media non significa barriera chiusa. Quando c'è la possibilità che un giovane che voglia cambiare scuola, possa farlo integrando i corsi già fatti e sostenendo alcuni esami, il sistema della scuola media diversificata non costituisce un ostacolo insormontabile per chi voglia mutar strada, non

lo chiude definitivamente ed inesorabilmente nella scuola che ha iniziato.

Viceversa, un punto, onorevole Ministro, io vorrei che restasse ben chiaro e che soprattutto ispirasse ogni revisione di scuole, di programmi e di studi, vale a dire: non abbandoniamo quella che è la tradizione puramente italiana, quella umanistica. Per alcuni decenni siamo rimasti sotto l'incubo della tradizione filologica di origine germanica che ha fatto odiare ai giovani la tradizione classica in omaggio alla grammatica. Poi ci siamo avviati verso una più larga visione dello studio dei classici, secondo la nostra vecchia tradizione. Su questa dobbiamo continuare ed insistere, dando ai nostri giovani intero il gusto della tradizione classica; sia che la scuola media sia unica o diversificata; questo patrimonio bisogna conservare, altrimenti arriveremo alla vergognosa situazione che mentre si può trovare, per esempio, in Ungheria che ogni persona di cultura media, conosca la lingua latina e possa citare larghi brani degli autori latini, da noi si potranno solo citare dei versi o delle frasi rimaste nella memoria per gli studi compiuti in quella scuola media che male si è fatta.

Vengo ora alle Università. Onorevole Ministro, io sono di quelli che hanno perorato una revisione degli ordinamenti nel senso di distinguere le materie di insegnamento complementari da quelle obbligatorie, perchè si era arrivati a forme scandalose. Nel fare gli esami di laurea per giurisprudenza, ad esempio, vedevamo laurearsi dei giovani che avevano sfuggito gli esami di diritto civile, di procedura civile, di diritto commerciale, di diritto penale ecc., tutte quelle materie insomma che formano l'ossatura della cultura giuridica. Questo fatto accadeva anche nelle altre Facoltà, quindi il danno era universale e bisognava ripararlo. Credo però che si sia andati al di là, perchè si è troppo limitato il numero delle materie facoltative. Se tutte le materie diventano obbligatorie, quella scelta delle materie che dovrebbero essere l'espressione tipica della personalità del giovane che le sceglie, a seconda della sua personale inclinazione, ed in rapporto a quello che sarà il suo domani, la annulliamo completamente. È giusto porre dei limiti, ma non si deve esagerare.

Non è senza dolore, onorevole Ministro, che si può esaminare oggi la lunga lista delle Facoltà e Scuole universitarie e l'innumerabile lista delle lauree che si possono conseguire. Aggiungo che non è detto che la laurea corrisponda alla Facoltà. Per esempio nella Università di Napoli si può avere la laurea di scienze politiche dalla Facoltà di giurisprudenza: a Roma invece v'è una Facoltà speciale. Il che prova che la laurea non è legata alla Facoltà. Ora, non era molto più semplice, dato anche che attraversiamo una crisi di formazione di professori universitari, di concentrare le Facoltà, pur conservando la specializzazione della laurea?

Non vorrei essere accusato di passatismo, ma

non mi dispiacerò se di ciò mi si accuserà. Onorevole Ministro, non conveniva lasciare le Università su quell'alto piedistallo in cui erano una volta senza farvi entrare una quantità di nuove Facoltà che, malgrado tutto, rappresentano un piano inferiore degli studi universitari?

Non voglio parlare dell'ambigua Facoltà di magistero e accennerò a quella dell'agricoltura. Rispettabilissima l'agricoltura, nessuno più di me forse perora la diffusione delle Scuole di agricoltura, ma che ci fosse bisogno di creare una Facoltà di agricoltura non lo direi!

MILLANI. Con ciò abbiamo recato danno anche a questa.

GIANNINI. Non voglio malignare, mi fermo alle constatazioni obiettive.

Il risultato pratico di questa standardizzazione di Facoltà e di lauree è in sostanza, onorevole Ministro, questo: che, mentre con le riforme fascistiche del 1923 si voleva che ogni Università potesse avere una sua particolare fisionomia, oggi abbiamo tutte le Università uguali. Una Università crea una Facoltà in scienze politiche? Tutte le altre fanno altrettanto. Non abbiamo più quelle specializzazioni degli alti insegnamenti universitari che davano, a determinati centri di studi, una propria fisionomia ed una propria importanza.

Non è il caso di rivedere un po' questi ordinamenti, onorevole Ministro? Richiamo sul problema il suo saggio apprezzamento perchè, lo devo dire con tutta franchezza, non è senza una certa preoccupazione che si vede ridursi quel numero di eletti che devono assicurare la continuità della tradizione della cultura italiana.

Su di un punto vorrei fermarmi. Non so se la formula del collega Pende sia destinata a trasformare il binomio « libro e moschetto » nel trinomio « libro, moschetto e vanga » e mi fermo alla formula attuale. Onorevoli Colleghi, un'amara constatazione devo fare. La formula del binomio ha dato a molti giovani l'illusione che si deve parlare più di moschetto che di libro: molto moschetto e poco libro. Nella concezione del binomio si tratta evidentemente di parità. Notate poi che il moschetto si trasforma in sport, il che non risponde allo spirito stesso del binomio. Che cosa vogliamo con questa formula così caratteristica e schiettamente italiana? Noi vogliamo che il giovane entri nella vita già perfetto soldato, già con il profondo sentimento di essere inquadrato nelle forze della Nazione, come servitore della Nazione. Questo spirito di servire la Patria, che è così augusto, deve essere formato fin dalla prima giovinezza. A ciò deve tendere l'insegnamento della cultura militare. Siamo per essa ai primi passi, onde vi sono molti che dicono: vedete un po' sia nelle Scuole medie, sia nelle Università la cultura militare è una barzelletta! Ci si può preparare per l'esame in 24 o 48 ore! Basta l'approvazione. È una di quelle materie che si fanno per dovere. Ma non è questo che vogliamo. Desideriamo che si formi nei giovani la convinzione pro-

fonda che la cultura militare è uno degli elementi essenziali della sua cultura, della sua preparazione spirituale d'uomo. Si deve inquadrare la cultura militare nella cultura generale degli italiani del domani.

L'ora è tarda e io non voglio abusare della pazienza dei Colleghi. Onorevole Ministro, il Senato col numero ed il valore degli oratori iscritti sul bilancio dell'Educazione nazionale ha mostrato ancora una volta con quanta passione segue le vicende della cultura italiana. L'interesse particolare del Senato deriva dalla profonda preoccupazione, che ebbi già ad accennare altra volta, di volere gli italiani del domani migliori di quelli di oggi. Noi vogliamo che gli italiani del domani siano equilibrati, perfetti, fisicamente e moralmente. Questo che noi sogniamo da 15 anni, che noi vogliamo da 15 anni, non siamo ancora riusciti a costruire, onde siamo addolorati e un po' perplessi.

Onorevole Ministro, non si tratta di fare critiche, nè di dire parole grosse, che sarebbero fuori di luogo. Dalle voci così autorevoli dei Colleghi, dalle osservazioni che ho fatto e che ho ridotto al minimo possibile, traete, onorevole Ministro, questo ammonimento: il Senato vi segue con tutto l'animo, e noi ci auguriamo che nel prossimo anno, quando si discuterà il bilancio della Educazione nazionale, ci sia consentito, con maggiore tranquillità di spirito, di dire di essere sulla buona strada, perchè oggi non è senza una profonda tristezza che noi vediamo il risultato di quegli ordinamenti succedutisi rapidamente e che hanno lasciato tante scorie di cui non riusciamo a liberarci.

Prima di chiudere, vorrei toccare un ultimo punto al quale ha accennato l'onorevole Collega relatore, in quella sua relazione equilibrata e lucida, come sempre, della quale tutti gli sono grati: cioè a dire i rapporti tra ricerca scientifica di carattere universitario e ricerca per altri scopi.

Il Consiglio delle Ricerche, voluto dal Capo del Governo si è venuto svolgendo con una serie di provvedimenti che lo hanno distaccato profondamente dalla sua struttura originaria. Esso sorse come organismo italiano in rapporto con il Consiglio Internazionale delle Ricerche. Questo, creato sotto l'influenza della guerra, come organo puramente alleato, alla fine della guerra diveniva un non senso, inquantochè la scienza al termine della guerra doveva tendere ad essere solamente scienza onde non si può chiudere la porta ad alcuna Nazione che scientificamente abbia qualche cosa da dire: per esempio la Germania.

Il Consiglio delle Ricerche Internazionale fu smantellato; il Consiglio delle Ricerche Italiano cambiò via. S'elevò di tono. Il Capo del Governo sentì che era destinato ad essere un organo di governo e, attraverso successivi provvedimenti, gli dette una fisionomia particolare e appunto come organo di governo e non di cultura lo ha posto alla sua diretta dipendenza. Ma lasciamo da parte gli ordinamenti, tanto più che il Senato

già li conosce. Tra la ricerca universitaria e la ricerca promossa dal Consiglio delle Ricerche non ci sono nè interferenze nè antitesi: ma c'è coordinamento ed armonizzazione. Coordinamento, giacchè il Consiglio delle Ricerche deve giovare degli Istituti universitari in quanto possano eseguire determinate ricerche, e deve promuovere e provvedere direttamente a quelle ricerche che non possono essere fatte nelle Università, ovvero che non sono con esse compatibili per la loro natura, o che richiedano una attrezzatura speciale o che abbiano scopi ben distinti. Questi ultimi li sappiamo tutti.

Le due ricerche si armonizzano; in quanto coloro che attendono alle ricerche scientifiche sono insieme professori e ricercatori. Ma quello a cui dobbiamo tendere è la formazione di una schiera di ricercatori, cioè di gente che possa vivere unicamente della ricerca, al servizio della Nazione, pur non escludendo possa trasferirsi dall'insegnamento alla ricerca, alternando le due funzioni. Ecco perchè bisogna coordinare ed armonizzare. Così, mentre si servirà la Nazione nella sua difesa militare e civile, in tempo di guerra ed in tempo di pace, nella sua autonomia economica e politica, noi avremo dato anche in forma indiretta una spinta a quella che è l'alta ricerca scientifica. Su questo punto è bene intendersi per evitare errori di visione sulla natura e sulle funzioni di questo organismo che il Capo del Governo ha fortemente voluto, e di cui ha tracciato il programma nel suo discorso del Campidoglio, perchè possa pienamente rispondere agli interessi della Nazione.

Onorevole Ministro, nel tracciare il compito della scuola di oggi e di domani Ella ha detto: « Mettiamo la scuola sulla via dell'Impero », allineando la scuola con le funzioni imperiali. Questa frase è formalmente plastica, ed io sono con essa d'accordo, perchè sostanzialmente, se non erro, vuol dire questo: « Ridiamo alla scuola quell'anima schiettamente italiana che deve avere ». (*Vivi applausi*).

LIBERTINI GESUALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI GESUALDO. Onorevoli Senatori, consentite che brevemente, anche per l'ora tarda, prenda la parola su questo bilancio, nel momento in cui tutti abbiamo la sensazione precisa che, con l'assunzione al Dicastero dell'educazione nazionale, dell'onorevole Bottai, i problemi che a tale ramo dell'azione dello Stato si riferiscono siano portati in primo piano.

L'onorevole Bottai, uomo di alta cultura, ma anche profondo conoscitore della struttura economica del Paese, ha visto con mirabile chiarezza qual'è, nella odierna società, il ruolo dell'istruzione professionale ed ha dimostrato, con altrettanta chiarezza, come, favorendone tra noi lo sviluppo, non soltanto si vada incontro alle necessità del Paese, anche in rapporto alla sua nuova

vita imperiale, ma si favorisca in pari tempo la elevazione di quegli ordini di scuole cui sono commesse prevalentemente finalità culturali.

La Camera, con le vibranti manifestazioni di plauso largite al giovane Ministro durante e al termine del discorso, denso di pensiero, col quale egli chiuse brillantemente la discussione generale sul bilancio del suo Ministero, dette la misura del proprio consenso alle idee manifestate.

Ed io non ho alcun dubbio che non sarà meno pieno e meno spontaneo il consenso che alle ardite quanto ponderate direttive di lui darà il Senato, sempre presente ed operante quando si tratta della trattazione dei gravi problemi che interessano la Nazione.

L'onorevole Bottai, colla simpatica modestia che lo distingue, affermò, nell'altro ramo del Parlamento, che le provvidenze dei suoi illustri predecessori gli hanno spianata la via all'azione che egli si propone di svolgere. Ciò corrisponde alla realtà dei fatti; ma vi sono, nell'ambito dell'istruzione tecnica, vaste zone quasi inesplorate e pur tanto promettenti. È specialmente in queste zone che occorre novità di concezione, novità di sistemi di lavoro, più intenso fervore di opere ed apprestamento di congrui ed opportuni mezzi. Ho inteso alludere, in primo luogo, alla zona vastissima e promettentissima della formazione di maestranze agguerrite per la lotta che il Paese deve sostenere per la sua indipendenza economica, per la sua sempre più salda affermazione nelle competizioni inerenti alla produzione industriale ed agricola ed ai traffici; e — in secondo luogo — alla zona, non meno vasta e non meno promettente, dell'istruzione della donna, veduta sotto il profilo della madre di famiglia.

Quello che si è fatto in queste due zone non è affatto trascurabile ed è sicuramente lodevole; ma è ben poca cosa in confronto a quello che occorre fare.

Se dunque, nell'ambito più strettamente scolastico, è vero che nel settore dell'istruzione tecnica si deve andare verso un periodo di raccoglimento e di coordinamento, anche perchè si tratta di materia nuova, è altrettanto vero che, nel settore stesso, resta ancora da sviluppare — e diciamo pure ai margini — una potente azione creatrice oltrechè un'opera di coordinazione e di disciplina delle iniziative.

Ed allora io mi chiedo — e non intendo con ciò levare alcun dubbio sul valore degli egregi funzionari di quel Dicastero —: sono gli organi centrali del Ministero dell'educazione nazionale, nella loro attuale formazione e distribuzione di attribuzioni, tali da poter assolvere i compiti che si profilano all'orizzonte?

A me — e vorrei sbagliarmi — non pare.

Io penso, anzi, che tali organi centrali (ripeto: nella loro attuale formazione) non siano neppure pienamente in grado di potenziare, senza sforzi che non si possono domandare per un tempo indefinito, la mirabile organizzazione — sono parole

del relatore alla Camera, onorevole Zingali, che mi è gradito far mie — creata nel settore dell'istruzione tecnica dalla relativa competentissima ed alacre Direzione generale.

Se, dunque, è dovere di tutti conservare il primato che nessuno in questo campo ci può contestare — e ce ne han data la conferma i magnifici risultati conseguiti nel Congresso e nella Mostra, recenti, della educazione tecnica, organizzati appunto dalla relativa Direzione generale —, se, dico io, è necessario usufruire di quella mirabile organizzazione, opportunamente integrata, per i nuovi e più vasti compiti a cui ho accennato, è evidente che diventa un'assoluta necessità potenziare anche l'organo centrale che, sotto la guida dell'onorevole Ministro e secondo le sue alte direttive, deve governarla.

Sono all'attivo dell'illustre nostro collega, S. E. De Vecchi, provvidenze ottime anche in materia di istruzione professionale. Cito, per tutte, quella che ha valso a riportare nel suo ambito naturale la scuola d'avviamento. Ma la nostra gratitudine per il valoroso Quadrumviro non deve farci velo nel giudizio sopra altra sua determinazione che è parsa a molti di discutibile opportunità: la costituzione di un Ispettorato unico per la istruzione media.

S. E. De Vecchi non fu, a mio modesto avviso, felice nella determinazione dei compiti dell'organo da lui voluto e nel segnare ad esso alcune delle direttive di marcia.

Il concetto di unità che, in questa circostanza, lo guidò — concetto ben diverso da quello che dell'unità ha, se non m'inganno, l'attuale Ministro — non fu certo il migliore. Si costituirono aggregazioni e vincoli non necessari, se ne spezzarono di indispensabili; i rapporti tra Direzioni generali e Corpi ispettivi si allentarono e divennero più o meno saltuari, mentre occorre sempre che siano stretti e continui.

Ciò ha condotto, nonostante la indiscutibile buona volontà degli uomini, ad un certo slegamento nell'azione di governo della scuola, che alla lunga non potrebbe non riuscire di certo nocuo. Io penso, onorevole Bottai, che sia assai opportuno che portiate la vostra attenzione su questo particolare problema organizzativo che ha, in special modo, aggravata la situazione della Direzione generale dell'istruzione tecnica, la quale non può assolutamente fare a meno di un suo Corpo ispettivo, atto non solo ad assolvere quelle funzioni di vigilanza che sono comuni ad ogni ramo d'insegnamento, ma anche a dare gli indirizzi tecnici propri dell'insegnamento professionale nei suoi aspetti più diversi, a cui debbono corrispondere necessariamente competenze ben determinate.

Non è un problema di burocrazia questo che io ho posto, perchè come tale non potrebbe interessarci: è un problema vero e importante di organizzazione alla cui soluzione è strettamente legato il sano sviluppo della istruzione tecnica.

E poichè ho la parola mi permetto ancora abusare per qualche minuto della cortesia del Senato per il patrocinio della causa di una cenerentola di questo bilancio; intendo parlare del capitolo che s'intitola: « Antichità e Belle Arti ».

Aritmeticamente considerata la cosa, si ha il risultato che le somme stanziare per il detto capitolo, in lire 46 milioni circa, rappresentano poco più della quarantesima parte dell'intero bilancio dell'educazione. Nè si può dire che il suddetto capitolo si sia beneficiato dell'aumento di circa lire 150 milioni assegnato al detto bilancio per l'esercizio 1937-38; che anzi, come si rileva dall'esame delle cifre, ha subito una falciatura di lire 927 mila, per minore fabbisogno nelle spese del personale della Amministrazione delle Antichità e Belle Arti.

Il nostro solerte e dotto relatore, dopo aver detto che questa nostra Italia è piena di gloriosi avanzi e di opere di bellezza e che occorrerebbero mezzi cospicui per provvedere a tutto, afferma che l'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti prosegue degnamente nel suo difficile compito. Sarebbe stato più opportuno dire stentatamente, e con un'aggravante a danno delle Belle Arti, alle quali restano appena le briciole del magro banchetto del Capitolo, mentre la maggior parte dello stanziamento viene assorbito dalle spese per le antichità, compresi i restauri, necessari ed urgenti, di castelli, chiese ed altri fabbricati d'interesse storico ed archeologico, che non si possono abbandonare all'azione distruggitrice del tempo.

I servizi, ai quali deve sopperire l'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti, sono innumerevoli: dai lavori per ricerche archeologiche alla conservazione dei monumenti esistenti, dalla istituzione di nuovi Musei e Gallerie di Belle Arti al Regio Istituto di Numismatica ed alla R. Calcografia, Pensionato artistico, Scuola archeologica di Atene, dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo Culto. Ed ancora la tutela paesistica, i concorsi alle Mostre ed Esposizioni e l'acquisto di un certo numero delle opere esposte, il mantenimento delle Scuole di musica e dei Conservatorii, alcuni dei quali, come, per esempio, quello di Roma, vivono in condizioni di assoluta difficoltà ed insufficienza; ciò con grande mortificazione dell'arte musicale, la cui azione si va invece sempre più ampliando ed intensificando giustamente, per volontà del Regime, ai fini dell'azione educativa che esercita sull'anima semplice del popolo.

A tutte queste funzioni poi, già ben difficili ad esercitarsi, se ne sono adesso aggiunte ancora delle altre, quali il concorso alle Imprese d'opera e stagioni liriche gestite dagli Enti, sia pure in forma integrativa, con la relativa sorveglianza, la istituzione della R. Accademia d'arte drammatica di Roma e molte altre che sarebbe lungo enumerare.

Che lo stato di disagio attuale, per quanto riguarda l'Amministrazione delle Antichità e Belle

Arti, sia da tutti riconosciuto, si rileva anche dal breve accenno che viene fatto in ordine sull'oggetto dai due relatori del bilancio alla Camera ed al Senato, i quali si limitano a parlare di scavi e di restauri, ma sorvolano prudentemente su tutto il resto.

Ebbene, onorevole Ministro, io che confido totalitariamente nell'azione del Governo fascista, nutro fiducia che le vostre fresche ed efficienti energie soprano provvedere anche ad eliminare, nel miglior modo possibile, l'anormalità di questa situazione in un paese, come l'Italia nostra, ricco delle più grandi e più belle tradizioni artistiche di ogni maniera. (*Applausi*).

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Potrei rinunciare alla parola dopo aver sentito il discorso del collega Giannini che ha trovato nella immissione degli Istituti agrari nelle Università un motivo di menomata altezza della scienza.

Mi si consenta di dichiarare *esagerato*, a dir poco, il prendere come esponente infimo i predetti Istituti per dimostrare la inopportunità di questa immissione.

Ciò premesso, voglio egualmente esporre le poche note, d'intonazione assai differente, che proprio stamane avevo scritto sui nostri Istituti superiori di agraria.

L'Università di Napoli e quella di Bologna hanno per prime conferito all'agricoltura gli onori dell'Ateneo, quando — al principio e ancora più decisamente verso la metà del secolo scorso — la chimica e la biologia cominciavano a gettare la propria luce anche sulla coltivazione del suolo, per cui poteva sorgere l'agronomia, scienza d'applicazione oggi dotata d'un ricco patrimonio suo proprio.

Non poco più tardi vennero la Scuola superiore d'agricoltura dell'Ateneo pisano, e poi le Scuole superiori di agricoltura — alle dipendenze dell'omonimo Dicastero — di Milano e Portici. Più tardi ancora quelle di Perugia, di Bologna e di Firenze, e ultimamente — lo scorso anno — quella di Torino.

Assunte tutte quante per breve tempo dal Ministero dell'agricoltura, come Istituti superiori agrari autonomi, sono oggi Facoltà di agraria nelle Università di Pisa, Milano, Napoli, Perugia, Bologna, Firenze e Torino, disposte in ordine di anzianità decrescente.

Hanno avuto tutte, fin dall'origine, un comune programma didattico che, per la molteplicità degli obiettivi, viene inevitabilmente appesantito da un esorbitante numero di corsi quanto mai svariati, pur sempre contenuti in un quadriennio accademico.

Risale ad oltre cinquant'anni fa — al 1882, ricordando lieto anno « matricola » — il mio primo ricordo di appassionante discussioni su questa pesantezza del corso di agraria, che impone allo studente poco meno di una trentina di esami speciali.

Seguono ricordi di autorevoli commissioni ufficiali e non ufficiali che a varie riprese hanno studiato e lungamente discusso il grave problema, tuttora insoluto.

Emergono da ciò evidentissime le difficoltà della risoluzione, che appare degna pertanto di un particolare interessamento dell'onorevole Ministro Bottai, cui desidero offrire un piccolo contributo, frutto di lunghi anni d'osservazione in quel tormentato settore scolastico.

Con maggiore insistenza si è fin qui puntato sulla proposta di dividere il corso in due sezioni: una agronomica o biologica; l'altra di ingegneria rurale, in cui dovrebbero assumere preponderante importanza, e naturalmente sviluppo molto più largo dell'attuale, le discipline che più avvicinano agli studi propri dell'ingegnere.

Ma non sarebbe forse fuori di luogo il pensare ad una terza sezione — chiamata a preparare al comando delle più vaste aziende rurali — nella quale, pur dovendo di gran lunga prevalere le discipline più strettamente legate all'agronomia ed alla tecnica agraria, non fossero del tutto escluse le nozioni fondamentali delle materie comprese nella sezione d'ingegneria.

Oltre che alla direzione di grandi aziende — fine primo e fondamentale — le Facoltà agrarie debbono preparare all'insegnamento dell'agraria nelle nostre scuole agricole inferiori e medie, e così pure alla sperimentazione e alle complesse funzioni della propaganda, della organizzazione ecc., degli Ispettorati provinciali agrari e dei vari Sindacati attinenti all'agricoltura.

Il compito più difficile delle Facoltà agrarie è certamente da vedersi nella preparazione degli studenti al comando delle nostre più vaste e complesse aziende rurali. E non mancano — particolarmente negli ambienti non agricoli del Paese — severe deplorazioni per la deficiente pratica dei neolaureati in agraria, quasi che fosse concepibile una piena maturazione nella scuola in relazione alle funzioni di un comando tanto arduo, complicato e malagevole.

Oso non credere alla possibilità, pur da molti asserita, di colmare questa grave e reale lacuna col dotare la Facoltà agraria di una fattoria modello. Per tante ragioni — quasi tutte molto ovvie e intuitive — che è inutile qui ricordare, sembra preferibile un istradamento degli allievi alla pratica con frequenti accurate visite ad aziende in piena funzione produttiva — come a dire in reale « combattimento » — bene organizzate e condotte: aziende dei differenti tipi meglio rispondenti alle condizioni d'ambiente vegetativo ed economico-sociale delle principali nostre zone agrarie.

La Facoltà dovrebbe comunque poter disporre di un terreno sufficientemente ampio per la installazione di tutte le prove sperimentali — dimostrative e di indagine — che le varie sue cattedre tecniche possano reputare necessarie anche ad illustrazione dei più vitali argomenti trattati nel rispettivo corso.

Le nostre sette Facoltà di agraria dianzi indicate possono ritenersi più che sufficienti alla preparazione degli agronomi, di cui il Paese può abbisognare, per le varie attività, pure precedentemente ricordate, per tutte, tranne la prima — la direzione delle aziende rurali — nella quale siamo ancora ben lontani dal poter disporre di tutto il personale che oggi potrebbe utilmente assumere funzioni di comando nella nostra produzione agraria.

E sembra potersi aggiungere che il continuo progredire della scienza agraria e della tecnica terrà sempre lontana da questo settore la saturazione di personale direttivo. Sono pertanto da vedersi con particolare simpatia le recenti iniziative di enti locali agricoli, economici e culturali, che tendono a completare il quadro di tutte le nostre Università, grandi e piccole, con la Facoltà di agraria.

Può nondimeno essere consentito di porre una questione pregiudiziale; e proprio in relazione a questa ho voluto a principio ricordare la prima penetrazione dell'insegnamento agrario nella Università.

Convieni oggi pensare alla fondazione di una Facoltà agraria in tutte le Università del Regno che ancora ne mancano, o non sarebbero sufficienti ristretti gruppi di Cattedre d'applicazione — agronomia, per esempio, patologia vegetale, economia e politica agraria — da aggregarsi ad altra vecchia Facoltà? Quella di scienze naturali parrebbe la più indicata: Cattedre aperte per corsi obbligatori agli studenti della Facoltà stessa e per corsi liberi agli studenti di tutte le Facoltà.

Molto efficacemente queste Cattedre potrebbero contribuire a preparare, all'esercizio di una più razionale coltivazione del suolo, i figli di grandi e medi proprietari che, pur laureandosi in altre Facoltà — il più spesso in quelle di Giurisprudenza e di Medicina — avranno di frequente, prima o poi, sulle braccia la gestione di un patrimonio terriero più o meno cospicuo. Consentirebbero altresì, le Cattedre stesse, di abilitare i naturalisti anche all'insegnamento dell'agronomia nelle scuole medie inferiori; ad acquisirli alla sperimentazione agraria, che può essere molto utile sottrarre a quella fioritura di vedute miracolistiche da cui sono caratterizzati tutti i tempi — come il nostro — di grande dinamismo nei vari campi dell'attività produttiva.

Darebbero infine, queste Cattedre, una nuova non superflua affermazione della importanza fondamentale che il Regime fascista attribuisce alla agricoltura del Paese.

E particolarmente a quest'ultimo fine, con molto compiacimento — ritengo — tutti dovrebbero vedere la ripresa di quei corsi liberi d'agricoltura che una trentina di anni or sono — in clima politico-sociale molto meno propizio — erano timidamente introdotti nei licei e nei seminari.

Relativamente alla sperimentazione agraria, cui naturalmente continua a presiedere il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, desidero ricordare che ad essa sono chiamate anche le Facoltà di agraria, oltre che le specifiche Stazioni sperimentali.

È una funzione vitalissima di cui non poco avvantaggia l'attività didattica delle Facoltà stesse; e mi è gradito aggiungere che il Ministero dell'agricoltura non manca di assumere a pari titolo, accanto ai propri Istituti — specie nella feconda attività delle indagini collegiali —, anche le Cattedre tecniche delle Facoltà di agraria.

L'affrettata redazione di queste note non mi ha consentito di approfondire molto i vari punti toccati. Ciò comunque può forse non guastare, poichè in questa alta sede sembra opportuno limitare la trattazione di argomenti tecnici ad una scheletrica segnalazione. E sarò ben lieto se l'acuta mente riformatrice di S. E. il Ministro Bottai vorrà benevolmente accogliere, nel forte suo inquadramento fascista dell'educazione nazionale, almeno qualcheuna delle modeste segnalazioni che ho avuto l'onore di fargli, abusando forse troppo della pazienza dei colleghi che hanno avuto la bontà di seguire il mio discorso. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare al Relatore ed al Ministro.

Il seguito della discussione su questo disegno di legge è rinviato a lunedì.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Baldi Papiui, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Broglia.

Calisse, Campili, Carletti, Casanuova, Casoli, Cassis, Castelli, Catellani, Cavazzoni, Caviglia, Centurione Scotti, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Ciccotti, Cimati, Cini, Ciruolo, Cogliolo, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, Dallolio, D'Ancora, De Bono, De Martino Giacomo, De Michelis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Ferrari, Foschini, Fracassi, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Galleuga, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Gualtieri, Guglielmi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Leicht, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Maragliano, Marescalchi, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoccolo, Mazzoni, Menozzi, Messedaglia, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montessoro, Moresco, Mori, Mormino, Morpurgo, Moresconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pende, Perris, Petrone, Piaggio, Pinto, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Salvago Raggi, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Serristori, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spada Potenziani, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre.

Valagussa, Vassallo, Versari, Vigliani.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631, portante disposizioni integrative per la cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero (1330):

Senatori votanti	202
Favorevoli	192
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, contenente disposi-

zioni relative ai sindaci delle società commerciali (1496):

Senatori votanti	202
Favorevoli	191
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2124, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 23 novembre 1936-XV, n. 2045 e 25 dicembre 1936-XV, n. 2126, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1563):

Senatori votanti	202
Favorevoli	197
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2383, riguardante esenzioni ed agevolazioni fiscali per la liquidazione del Demanio Armentizio (1564):

Senatori votanti	202
Favorevoli	195
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 54, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici (1565):

Senatori votanti	202
Favorevoli	199
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 86, recante autorizzazione della spesa di lire 20.000.000 per la costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina (1566):

Senatori votanti	202
Favorevoli	195
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 127, col quale è stato prorogato al 30 giugno 1940 il termine di funziona-

mento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo e in Cagliari (1567):

Senatori votanti	202
Favorevoli	195
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 140, riguardante l'applicazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di immobili a favore di concessionari del Comune di Trieste per l'attuazione del piano regolatore di detta città (1568):

Senatori votanti	202
Favorevoli	195
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 139, riguardante l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte, comunale e provinciale, sui nuovi fabbricati ultimati nel quinquennio 1936-1940, in dipendenza dei lavori relativi alla sistemazione edilizia del piazzale della Vittoria ed adiacenze, nella città di Bolzano (1569):

Senatori votanti	202
Favorevoli	197
Contrari	5

Il Senato approva.

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1934-35 (1571):

Senatori votanti	202
Favorevoli	194
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2306, relativo all'autorizzazione ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al Prestito redimibile 5 per cento 1937-XV (1588):

Senatori votanti	202
Favorevoli	197
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 115, riguardante l'assegnazione di stanziamenti per i contributi nelle spese

per la lotta contro il « mal secco » degli agrumi in Sicilia (1589):

Senatori votanti	202
Favorevoli	197
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 18 gennaio 1937-XV, n. 30, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e 8 febbraio 1937-XV, n. 76, concernente aumento dello stanziamento del capitolo « Spese per il servizio d'investigazione politica » del bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio medesimo; e convalidazione del Regio decreto 18 gennaio 1937-XV, n. 59, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del predetto esercizio finanziario 1936-37 (1591):

Senatori votanti	202
Favorevoli	197
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente la incorporazione del Monte dei Pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma (1606):

Senatori votanti	202
Favorevoli	196
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, concernente la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale (1607):

Senatori votanti	202
Favorevoli	194
Contrari	8

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Scotti, De Vito e Cozza a presentare alcune relazioni.

SCOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2293, concernente proroga al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per ultimare le costruzioni già iniziate agli effetti

dell'esenzione dall'imposta sui fabbricati (1558). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2168, concernente agevolazioni in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli (1534). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 (1538). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Conti consuntivi dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 (1539). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato, per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 (1540). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

COZZA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche (1593). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia (1601). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Scotti, De Vito e Cozza della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Annuncio di presentazione di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Donato di dare lettura di alcune interrogazioni che chiedono risposta scritta, presentate alla Presidenza.

DI DONATO, segretario:

Al Ministro di grazia e giustizia sulla opportunità di abrogare la tariffa speciale tuttora in vigore, introdotta col Regio decreto 27 gennaio 1927, n. 130, completando, in tal modo, la parificazione dei notai delle nuove provincie a quelli delle altre provincie del Regno disposta con Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325: fanno presente che detta tariffa speciale di cui si chiede l'abrogazione si è dimostrata di nessun giovamento per il pubblico risolvendosi, anzi, in un danno nella tecnicità degli atti, in un maggior aggravio economico per le parti stipulanti e altresì in un danno per i notai quando si consideri che gli atti presentati ai mede-

simi per l'autenticazione, rappresentano i due terzi di quelli esibiti all'Ufficio del Registro.

BACCI
MARESCALCHI.

Al ministro delle finanze per sapere quanti siano gli iscritti e quale il gettito di ciascuna categoria dell'imposta complementare, come segue:

sotto	2 %	sul reddito
da 2 % a	3 %	sul reddito
da 3 % a	4 %	sul reddito
		ecc.
da 9 % a	10 %	sul reddito
oltre	10 %	sul reddito

Ricci.

Al ministro dell'educazione nazionale per sapere come intenda provvedere, nell'interesse della conservazione delle bellezze naturali dell'Urbe, alla salvaguardia della Pineta detta di Villa Heriz — Via Panama — unica «oasi» di verde rimasta in quella magnifica zona periferica, pineta che è considerata zona vincolata, e che va continuamente diminuendo.

MAJONI.

PRESIDENTE. Lunedì 22 corrente alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1615). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2251, riguardante la concessione di una indennità di smobilitazione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato e ai personali militarizzati e assimilati in Africa Orientale, in Libia e nelle Isole Italiane dell'Egeo, all'atto del loro rimpatrio (1546). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1547). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2238, che proroga il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, sul trattamento economico del personale della Regia marina imbarcato su navi dislocato nelle acque dell'Africa Orientale (1549). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2372, concernente l'ordinamento del Comando del Corpo di stato maggiore (1554). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2400, contenente disposizioni per il concentramento nel Ministero dell'Agricoltura e delle foreste delle funzioni dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione (1557). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti (1560). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2463, concernente l'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Lonate Pozzolo (1561). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, del Codice penale, commessi in danno di persone povere (1572);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2255, sulla nuova procedura per la liquidazione delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti offerte all'Esercito (1576). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, recante varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione in Ente autonomo della Società cooperativa «Unione Militare» (1579). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1937-XV, n. 2465, riguardante la proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana (1582). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2411, recante provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio (1584). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2373, che conferisce facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana in materia di termini per il cambio in moneta legale dei talleri di Maria Teresa (1590). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I. N. G. I. C.) con sede in Roma (1597). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo (1598). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di soprattasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie (1605). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, relativo all'aumento di lire 1.250.000 del limite d'impegno stabilito con l'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali (1608). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV (1609). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 18 febbraio 1937-XV, n. 146, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1610). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva una convenzione modificativa con la Società di navigazione «Lloyd Triestino» per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente (1611). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (1612). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esporta-

zione (1613). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione (1614). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente la esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara (1625). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2127, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926-V, 20 luglio 1932-X e 16 novembre 1933-XII, stipulata con la Società Anonima di Navigazione «Tripovich» Servizi Marittimi del Mediterraneo — con sede in Trieste — per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli (1632). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana (1633). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, concernente l'istituzione di un dazio doganale di esportazione per olio d'oliva (1637). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero (1638). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Portogallo, il 21 dicembre 1936-XV (1639). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,20).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti